

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

462^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	stione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1842):	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	Pag. 4
Annunzio di presentazione.....	3	SAPORITO (DC), relatore.....	4
Assegnazione.....	3	Discussione:	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti.....	3	«Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo» (1807);	
Presentazione di relazioni.....	3	Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo»:	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		* CALICE (PCI).....	5
Trasmissione.....	4	PAGANI Maurizio (PSDI).....	8, 11
GOVERNO		LOTTI Maurizio (PCI).....	8, 11, 16
Trasmissione di documenti.....	4	* MASCARO (DC), relatore.....	9
DISEGNI DI LEGGE		* ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile	10 e passim
Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		JANNELLI (PSI).....	12, 15
«Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la ge-		* RASTRELLI (MSI-DN).....	17

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1827:

PRESIDENTE.....	Pag. 17
DIANA (DC).....	17

Approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata» (1827) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

DIANA (DC), relatore.....	17 e passim
* PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.....	19 e passim

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42» (1828) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SPANO Ottavio (PSI), relatore.....	23
CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.....	23
* VECCHI (PCI).....	25

Approvazione di questione sospensiva:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione del-

le frodi alimentari» (1830) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE.....	Pag. 26
* DI LEMBO (DC).....	26
* PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.....	26

Discussione:

«Nuove norme a tutela della libertà sessuale» (996), (Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* MARINUCCI MARIANI (PSI), relatore.....	27
RUSSO (Sin. Ind.).....	27
FILETTI (MSI-DN).....	29
VITALONE (DC).....	33
ARGAN (PCI).....	41

Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	46
Annunzio di presentazione.....	46

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio.....	46, 48, 49
Interrogazioni da svolgere in Commissione..	55

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

VENERDÌ 6 GIUGNO 1986.....	56
----------------------------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Butini, Cerami, Cimino, Fassino, Grassi Bertazzi, Grossi, Loi, Loprieno, Pagani Antonino, Pavan, Pollidoro, Rebecchini, Rumor, Santalco, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Ferrari-Aggradi, Frasca, Gianotti, Giust, Marchio, Mezzapesa, Milani Eliseo, Spitella, Vecchietti, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'UEO.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 4 giugno 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ALIVERTI, DEGOLA, RUFFINO, GUSSO, PACINI, VETTORI, FONTANA, FOSCHI, DE CINQUE e ROMEI Roberto. — «Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi» (1849).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CROCETTA, PIERALLI, TARAMELLI, MONTALBANO, VITALE e BELLAFFIORE Vito. — «Provvidenze a favore di Lampedusa» (1850).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (1796) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 2^a e 12^a della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a, della 4^a e della 5^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4^a Commissione permanente (Difesa):

«Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate» (1797) (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale» (1179).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, pre-

videnza sociale), in data 4 giugno 1986, il senatore Spano Ottavio ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42» (1828).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 17 maggio 1986, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Evangelisti, per il reato di cui all'articolo 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (violazione di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) (*Doc. IV*, n. 73).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 3 giugno 1986, ha trasmesso una relazione sullo stato delle centrali nucleari italiane in esercizio ed in costruzione con allegate le prescrizioni impartite per i diversi impianti in sede di autorizzazione alla costruzione e di rilascio della licenza di esercizio, predisposta dalla Direzione sicurezza e protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA, su richiesta dello stesso Ministro.

La predetta documentazione sarà trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi

imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1842)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria».

Ha facoltà di parlare il relatore.

SAPORITO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1842 reca la conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, che, per venire incontro alla necessità di prolungare i termini massimi di continuazione dell'esercizio di impresa di alcune piccole e medie aziende, proroga, all'articolo 1, tali termini — consentendo così di poter proseguire lo stesso esercizio di impresa, in attesa della vendita definitiva di talune aziende — per un periodo che va da sei a nove mesi a seconda delle condizioni particolari previste dal medesimo articolo 1.

Nell'articolo 2 del decreto-legge in esame si anticipa, inoltre, il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1387, attualmente in discussione presso questo ramo del Parlamento, che introduce la gestione unitaria di tutte le aziende sottoposte a proroga, ovviamente con alcune disposizioni di garanzia per quanto riguarda le masse attive e passive e la stessa ripartizione degli oneri di gestione.

La Commissione affari costituzionali si è soffermata a lungo sull'articolo 2 del disegno di legge in esame ed ha tratto, a maggioranza, la conclusione di chiedere all'Aula di esprimersi in senso favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per il provvedimento in discussione, così come previsto dal Regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità

e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1842.

Sono approvate.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo» (1807)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calice. Ne ha facoltà.

* CALICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, concentrerò la mia attenzione sull'articolo 1 del provvedimento in esame, che proroga i poteri eccezionali del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale campana in materia di ricostruzione degli alloggi (con tale scopo almeno si era inizialmente partiti per quanto ne so io). La presidenza della giunta regionale si è caricata anche di questo tipo di poteri per la gestione dei piani di sviluppo legati all'attuazione della legge n. 219 sulla ricostruzione.

Vorrei parlare ponendo un primo problema, signor Ministro, e dirò subito in premessa di essermi trovato d'accordo con lei, in privato, sulle convinzioni che tra poco esprimerò, per cui il gesto che le chiediamo è di essere conseguente, pubblicamente, con le convinzioni espresse perchè esplicitamente abbiamo presentato un emendamento che

tende a superare il regime commissariale. Vorrei quindi fare una prima osservazione, perchè lei, signor Ministro, è il responsabile istituzionale di queste cose. Non ricordo di fronte a quante proroghe ormai ci troviamo, ma è certo che un regime eccezionale, anzi — come io preferisco chiamarlo — anormale sul terreno istituzionale e democratico, dura ormai dal maggio del 1981, cioè dal momento in cui è stata costruita ed approvata la legge n. 219. Si faccia attenzione al fatto che qui si chiede quindi un'ennesima — uso questo termine perchè non so se siano sei o sette — proroga relativamente alla ricostruzione degli alloggi a Napoli. Come lei sa, signor Ministro, a giugno scade un'altra proroga, quella dei poteri commissariali, anche suoi, per la gestione della cosiddetta politica industriale nelle aree terremotate, cioè la gestione dell'articolo 21 e dell'articolo 32 della predetta legge.

Approfitto della circostanza per dire che, almeno per quanto ci riguarda, vogliamo avvertirla, signor Ministro, che non sarebbe tollerabile, e ci auguriamo non solo per noi, che si arrivasse a quella scadenza senza che ci sia stato uno sforzo da parte del Governo, e del Ministro responsabile nel caso specifico, per operare un superamento di questo regime eccezionale e per avviare il passaggio alla normalità istituzionale e democratica anche sul terreno della politica industriale.

Quali sono le ragioni della nostra profonda contrarietà a questa proroga e della nostra esigenza di avviarcì verso un regime di superamento dei poteri commissariali? Noi ci permettiamo di esprimere così il senso di questa nostra contrarietà. Vi è ormai, accentrata nelle mani del sindaco di Napoli e del presidente della giunta campana, una somma di poteri per la gestione di ingenti risorse pubbliche — il Sottosegretario per il tesoro parlava di 7.000 miliardi in termini di competenza per il 1988, ma io ho fatto meglio i calcoli e ho scoperto che si tratta di 7.740 miliardi di lire — che non hanno più ragione di essere sommati. Una somma di poteri talmente eccezionale che, per come sono stati organizzati, almeno alla lettera, dicono che rispondono soltanto ai principi

generali dell'ordinamento giuridico di questo nostro paese. Tale è il potere di cui sono dotati questi commissari.

A scanso di equivoci, è vero che sono passati cinque anni, ma nessuno di noi, anche perchè abbiamo positivamente contribuito alla organizzazione di questi poteri nella fase iniziale, si sogna di sostenere che, quando il terribile terremoto si verificò, le terribili complicazioni che ci erano presenti e che era necessario superare per accelerare determinati processi ricostruttivi non legittimassero in quel momento l'istituzione di un commissario *ad hoc*: lungi da noi! Tutto ciò si verificò — si badi bene — non per ragioni politiche e neanche perchè, in una certa fase politica, l'amministrazione di Napoli fosse di un determinato colore politico e, peraltro, in quel periodo, non era neppure dello stesso colore politico l'amministrazione della giunta regionale campana: non si dimentichi che i commissari sono due, cioè la giunta e il sindaco di Napoli. Allora si trattava di una reale legittimità, di una reale necessità che ha operato in un certo modo come i fatti stanno dimostrando.

Ma oggi — e questo è il nostro convincimento — questi poteri non hanno più alcuna ragione di essere, tant'è che il signor Ministro sa molto bene che queste scansioni di proroghe ennesime — uso questo termine perchè il numero esatto lo vorrei sentire da lei, onorevole Ministro — hanno determinato una reale preoccupazione del Parlamento, in qualche modo condivisa anche da lei, di cercare almeno punti di contatto con chi non era ancora d'accordo nel superare questi poteri per dire: limitiamo in qualche modo questi poteri! In altre circostanze si disse che i commissari non dovevano aprire nuovi cantieri, che, per esempio, non dovevano avere la possibilità di autorizzare perizie di varianti suppletive o delle revisioni prezzi oltre certi livelli; il che era un modo del tutto onesto ed oggettivo di gestire la situazione, riconosciuto — lo si badi bene — anche da parte di chi non condivideva e probabilmente tuttora non condivide il superamento del regime commissariale ed il riconoscimento del tutto oggettivo di questa anormalità istituzionale e democratica che andava supera-

ta. Del resto, le cose che io sto affermando, e concludo il mio intervento, signor Ministro, non sono opinioni personali.

Signor Presidente, io non so bene come si debba procedere regolamentarmente quando si esamina un provvedimento del genere dal punto di vista dei pareri espressi dalle Commissioni. Comunque, se detti pareri non sono stati finora letti, ve li illustrerò io.

Vi sono due pesanti pareri votati all'unanimità dalla Commissione bilancio e dalla Commissione speciale per i territori colpiti da eventi sismici. La 5^a Commissione ha espresso in sintesi, tramite il suo relatore, senatore Colella, che è un democristiano e non un comunista, la sua ostilità affermando che, facendo parte la maggioranza della Commissione della maggioranza di Governo, non poteva essere portata in rotta di collisione con il Governo, per cui doveva essere l'ultima volta che un provvedimento legislativo di tal genere doveva essere presentato in Parlamento. Credo che il parere della Commissione bilancio si sia espresso in questi termini. La stessa Commissione era preoccupata anche del fatto di riportare sotto controllo democratico — e intendo dire non soltanto a livello parlamentare, ma a livello delle assemblee elettive della regione Campania e del comune di Napoli — la ingente dotazione finanziaria a cui questa proroga fa riferimento e che — lo ripeto — il Sottosegretario al tesoro cifrava in 7.000 miliardi di lire, ma che dopo un attento riscontro delle leggi è salita a 7.740 miliardi di lire nel 1988. C'è quindi questa ostilità nel modo in cui la maggioranza della Commissione bilancio si è espressa nel parere a noi pervenuto.

Analoga ostilità è espressa dalla Commissione speciale per i territori colpiti da eventi sismici che ha fatto nascere la legge n. 219, nella quale si era tra l'altro discusso in un determinato momento tra l'opposizione e la maggioranza se il punto di mediazione non avrebbe potuto essere quello dell'accorciamento dei termini.

Noi non abbiamo accettato questa ipotesi. Ma anche questa proposta che veniva dalla maggioranza era il segno di un disagio effettivo rispetto ad una situazione che non può proseguire in termini semplici, come preten-

de il Governo, riproponendo la proroga a ottobre nell'articolo 1 del provvedimento a cui ci stiamo interessando. In questo senso siamo ostili a questo articolo e, se la maggioranza dovesse insistere nel sostenerlo, noi riteniamo che si tratti realmente di porre un *alt*, e l'*alt* lo si può porre dicendo che va pur bene la proroga, ma entro un determinato periodo — illustro anche l'emendamento, signor Presidente, per risparmio di tempo — entro luglio, il Governo deve emanare i necessari provvedimenti per superare le gestioni commissariali del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania e per consentire il trasferimento di poteri e di competenze in capo al comune di Napoli e alla regione Campania che disciplineranno la ripartizione dell'operazione di questa gestione secondo la legge e secondo i rispettivi statuti. Noi ci auguriamo che questa sia anche l'opinione sostanziale del ministro Zamberletti il quale, fra l'altro, lo dico a suo onore, a proposito di questa gestione commissariale, a proposito della politica industriale, mi pare che del tutto correttamente abbia detto che non riusciva a capire, con tutti i problemi che ha con la protezione civile e con i disastri che vi sono a proposito di protezione civile, come potesse anche interessarsi di questioni che ovviamente riguardano altri obiettivi, altri orientamenti, esigono altri impegni e altre direzioni di lavoro.

A parte i convincimenti del Ministro e della maggioranza, noi abbiamo presentato questo emendamento, subordinato ad una richiesta principale, per ripristinare la normalità democratica e istituzionale in una regione del Mezzogiorno che, come altre regioni meridionali, ne ha particolarmente bisogno. Non voglio esagerare, non sono abituato a fare retorica, anche perchè i fatti sono tali che non c'è bisogno di enfatizzare alcunchè, ma nel Mezzogiorno — e purtroppo ormai non solo nel Mezzogiorno — fra i tanti altri problemi c'è anche un'acuta questione democratica o, per dirla in termini più comprensibili, di legalità: è questione di cui ogni giorno purtroppo, non ogni mese, ma ogni giorno, si parla sulla stampa. Credo che, al di là dei dibattiti sulla questione della legalità, della democrazia, della crimi-

nalità nel Mezzogiorno, il modo specifico per intervenire, per cercare di dare un contributo che inverta questa tendenza perversa non è il discorso generale di solidarietà o di lacrime quando accadono fatti drammatici legati a questa vicenda, ma quello di fare, momento per momento e posto per posto, la propria parte, ricostituendo quegli spezzoni disarticolati di legalità e di democrazia che mancano nel Mezzogiorno.

Si tratta di una questione democratica acuta. Il Parlamento faccia la sua parte per contribuire a ripristinare regole di democrazia istituzionale normali, non eccezionali che erano legittime in altri tempi.

Questo, signor Ministro, onorevoli colleghi, il senso della nostra contrarietà all'articolo 1 e il senso e la portata del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

a seguito della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo,

invita il Governo:

a tenere in particolare considerazione la situazione di grande pericolo idrogeologico esistente in Val Sesia (Piemonte) a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose e delle valanghe verificatesi nella primavera scorsa e ad attuare opere che non riguardino solo il ripristino di quelle distrutte, ma a predisporre con urgenza quegli interventi di protezione che rimuovano le cause di pericolo incombente che renderanno precaria la situazione durante il prossimo inverno.

9.1807.1 PAGANI Maurizio, ALIVERTI, ORCIARI

Il Senato,

attesa la necessità di superare la situazione di continua proroga dei poteri in regime commissariale assegnati al sindaco di

Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania,

impegna il Governo:

a presentare, entro il 15 luglio 1986, al Parlamento i provvedimenti legislativi necessari per la cessazione dei regimi commissariali di cui in premessa e per il trasferimento delle competenze e dei poteri rispettivamente al comune di Napoli ed alla regione Campania.

9.1807.2

CALICE, LOTTI Maurizio

PAGANI MAURIZIO . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Con l'ordine del giorno che viene presentato all'attenzione dell'Aula e del Governo si intende sottolineare una situazione di dissesto idrogeologico verificatasi nella seconda metà di aprile nella Val Sesia, una valle della regione Piemonte. A nostro avviso, si tratta di una situazione che non ha avuto il rilievo che, talvolta anche in forme eccessive, si è soliti dare a situazioni di questo genere: vi sono state nevicate di eccezionale intensità e ad Alagna Val Sesia abbiamo avuto oltre tre metri di neve; queste nevicate, unite ad un rapido disgelo, hanno provocato una serie di valanghe in tutta la vallata di dimensioni veramente eccezionali. Io stesso ho potuto constatare dei fronti di altezza anche di 20-25 metri, che hanno interrotto la strada statale che corre a fondo valle e hanno tenuto alcuni paesi isolati per più di 15 giorni. Una situazione di questo genere, anche per la ricerca del catastrofico che c'è oggi in Italia, avrebbe dovuto richiamare un'attenzione maggiore, ma forse questo è dipeso dalle difficoltà di accesso alla valle, dalle asperità naturali e magari anche dal fatto che gli abitanti di questa valle sono pochi e forse non hanno la possibilità di far sentire la loro voce come avviene in altre zone.

Riteniamo quindi opportuno presentare questo ordine del giorno per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di inserire negli 80 miliardi previsti dal presente decreto-legge le opere necessarie al ripristino

dei danni causati. Si tratta di danni ingenti tra i quali vi è anche un ponte di recente costruzione travolto da una valanga. Soprattutto ci pare interessante sottolineare in quest'ordine del giorno la necessità che il Governo intervenga sollecitamente prima del prossimo inverno per riparare i danni provocati dalle valanghe. In poche parole, la situazione che si è verificata può essere così sintetizzata: tali valanghe, scese dai canaloni, hanno trasportato tutta la coltre erbosa, il manto vegetale e gli alberi che costituivano la naturale protezione e quindi oggi questi canaloni sono completamente scoperti e si tratta di canaloni con uno sviluppo di oltre mille metri che fungono da invito, da toboga per lo scarico delle nevi. Nei prossimi mesi invernali, ove non si intervenga adeguatamente con un apposito sistema che, se non potrà essere costituito da un rimboschimento, potrà essere rappresentato da paravalanghe magari di tipo svizzero che abbiamo visto utilizzati con grande successo recentemente, ci troveremo a dover fronteggiare una situazione di estremo pericolo perchè la valle rimarrà isolata, vi saranno pericoli per gli abitanti e inoltre vi sarà il blocco della stagione turistica, cosa di non poco conto per l'economia già disastrosa di questa valle.

Mi auguro che l'Aula e soprattutto il Governo vogliano accettare questa raccomandazione e provvedere in merito con i fondi disponibili e, se del caso, con ulteriori finanziamenti o ulteriori provvedimenti perchè, a mio avviso, si dovrà riscontrare che la situazione merita un'attenzione particolare.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Purtroppo, per un problema di ordine tecnico, l'emendamento, di cui ha parlato il senatore Calice poco fa, non è stato possibile presentarlo e pertanto abbiamo trasformato tale nostra proposta in un ordine del giorno. Questo ordine del giorno rispecchia quello che il collega Calice ha già ampiamente illustrato nel suo intervento e tratta della richiesta rivolta al Governo di impegnarsi a voler presentare al Parlamento,

entro il 15 luglio prossimo, i provvedimenti legislativi necessari per superare l'attuale situazione di straordinarietà e di gestione commissariale da parte del sindaco di Napoli e del presidente della giunta campana.

Riteniamo che questo sia un impegno al quale il Governo, le forze politiche, il Parlamento non possano e non debbano sottrarsi, proprio per riportare alla normalità una situazione che oggettivamente non trova più alcuna motivazione, nè sul piano dell'urgenza e dell'emergenza, nè sul piano della legittimità, nè sul piano del rispetto della democrazia.

Il senso dell'ordine del giorno è questo. Siamo ovviamente rammaricati — d'altronde è una nostra responsabilità e quindi non possiamo scaricare su nessun altro la colpa — del fatto che quest'ordine del giorno non ha potuto conservare la veste iniziale di emendamento che gli avevamo attribuito; tuttavia credo che ciò nulla tolga all'importanza dell'ordine del giorno stesso ed al fatto che, se vi sarà la convergenza del Governo e delle forze politiche, avremo lavorato bene in direzione del superamento di una situazione che tutti riteniamo ormai insostenibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

* **MASCARO, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sia sull'ordine del giorno presentato dai senatori Pagani Maurizio, Aliverti ed Orciari, sia su quello presentato dai senatori Calice e Lotti.

Nell'esprimere la mia soddisfazione per la conversione in legge di questo decreto desidero anch'io sottolineare che è stata condivisa, da parte di tutti, la straordinarietà dell'intervento, soprattutto per quanto riguarda la gestione derivante dai fondi, anzi dalla proroga al 31 ottobre 1986 dei poteri ora conferiti in via straordinaria al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania. Desidero, altresì, dire che, anche per l'articolo 2, il finanziamento di 80 miliardi riguarda, evidentemente, l'esercizio in corso, cioè il 1986, e risponde all'esigenza di rendere disponibili e quindi

spendibili queste somme per fronteggiare situazioni di pericolo e di emergenza derivanti da problemi connessi alla situazione del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste. Così come è stata ribadita fermamente in Commissione, e quindi va ribadita anche in questa sede, l'eccezionalità della deroga che si consente per quanto riguarda la disponibilità delle somme necessarie ad attuare gli interventi previsti nel bacino di carenaggio di Livorno, in deroga appunto alle leggi sulla contabilità generale dello Stato. Anche per questa deroga è stato detto che non saranno poi ammesse ulteriori dilazioni o eccezioni.

Infine, voglio cogliere l'occasione per informare quest'Aula, come del resto ho già fatto nello stendere la relazione scritta, della proposta emersa nell'8^a Commissione nell'approvare il disegno di legge di conversione di questo decreto, circa il problema posto per quanto riguarda uno stanziamento aggiuntivo da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili per la ristrutturazione e l'adeguamento delle reti idrauliche di bonifica che a molti di noi membri dell'8^a Commissione è parso un problema di grave e generale interesse per il paese e comunque connesso con la materia del decreto al nostro esame. Abbiamo posto tale questione all'attenzione della Commissione e dell'onorevole Ministro ed avevamo anche presentato un emendamento in materia. È stata però fatta presente dal ministro Zamberletti l'esigenza di procedere all'immediata conversione in legge del decreto in esame stante la ristrettezza dei tempi utili per i lavori parlamentari ed anche perchè c'è l'obiettivo urgente di provvedere ad eseguire, nel corso dell'estate, alcuni lavori dichiarati indifferibili ed urgenti. Però l'onorevole Ministro in quella sede, ritenendo fondate le argomentazioni da noi presentate, ha ritenuto di assumere l'impegno a presentare, ad iniziativa del Governo, un apposito provvedimento proprio per regolamentare, nell'ambito della protezione civile e della difesa del suolo, la specifica materia che attiene alla ristrutturazione, all'adeguamento e al ripristino delle reti idrauliche di bonifica, di cui ha molto bisogno larghissima parte del nostro paese e la cui cattiva condizione di gestione e di organizzazione è

molte volte all'origine di eccezionali eventi calamitosi.

Onorevole Presidente, ho ritenuto di sottolineare questo passaggio perchè mi è parso che questo fosse di generale interesse, soprattutto perchè sono sicuro che anche qui in Aula il ministro Zamberletti ripeterà l'impegno assunto in sede di 8^a Commissione. In ottemperanza, perciò, al mandato ricevuto dalla Commissione competente, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, con l'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 2 del decreto che, come voi sapete, tende a sostituire le parole: «pericolo alla pubblica incolumità» con le altre: «pericolo incombente per la pubblica incolumità».

Sottolineo, infine, che, come è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto, anche la 5^a Commissione, nell'esprimere il parere, ha segnalato l'urgenza, anzi la straordinarietà della materia in esame e quindi la straordinarietà del parere favorevole che è stato dato dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, posso dire che il Governo accetta l'ordine del giorno n. 1 presentato dal senatore Pagani e da altri senatori perchè mette in evidenza un problema reale di prevenzione in una zona particolarmente dissestata dal punto di vista idrogeologico e in pericolo per quanto riguarda i rischi da precipitazioni nevose invernali. Quindi questo rientra in quelle opere di prevenzione estremamente urgenti e importanti per la garanzia della sicurezza dei cittadini che vivono nella Val Sesia.

Per quanto riguarda l'emendamento, trasformato in ordine del giorno, del senatore Calice, io lo accetto. Senatore Calice, non solo lo accetto, ma lei sa — e non ho difficoltà a dirlo qui pubblicamente — che come capostipite dei commissari straordinari è mia cura difendere da degenerazioni questa istituzione. Il commissario straordinario de-

ve avere obiettivi da conseguire rapidamente: ottiene poteri eccezionali in deroga alle norme vigenti proprio perchè la rapidità dell'intervento gli consenta di mettere a disposizione dei cittadini servizi altrimenti non disponibili. Io non sono in grado di enumerare le proroghe perchè ce ne sono state tante, però mi pare che l'obiettivo dell'ordine del giorno sia da sottoscrivere e credo, se non sbaglio, che sia da interpretarsi come rientro, attraverso una gestione stralcio, in quelle fasi che sempre seguono i momenti eccezionali.

CALICE. Perfetto.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Dopo il terremoto in Friuli e dopo quello in Irpinia, ancor oggi in Irpinia una gestione stralcio affidata ai prefetti — voi proponete opportunamente di affidarla alla regione e al comune — si occupa dei collaudi, del contenzioso, della liquidazione di quelle pendenze che non hanno trovato necessariamente, in tempi di realizzazione rapida, la loro definizione.

È noto che i problemi dell'assistenza delle prime settimane hanno dato luogo a contenzioso circa la contabilità delle spese sostenute dall'amministrazione nei momenti di emergenza: la fretta e la rapidità della gestione commissariale non possono esaurire il contenzioso. Pertanto, è necessario che la gestione stralcio si limiti a chiudere quelle partite che hanno bisogno di tempo in quanto il contenzioso, il collaudo e la necessità di provvedere a determinate incombenze non possono procedere con i tempi della pianificazione e della realizzazione. Quindi, non tanto nel trasferimento di una continuità, ma nel trasferimento di una gestione, che è diretta alla conclusione attraverso la gestione stralcio, il Governo interpreta questo ordine del giorno. Inoltre, la proposta avanzata circa la necessità di presentare entro il 15 luglio una normativa precisa con un decreto o un disegno di legge — sarà cura del Governo consultare il Parlamento circa la procedura da seguire — verrà presa in particolare attenzione da parte del Governo in quanto

siamo entrati in una fase in cui bisogna tirare i remi in barca e bisogna concludere un'operazione avviata opportunamente — come è stato sottolineato — in un momento in cui necessitava dare una risposta rapida ed immediata.

Per quanto riguarda l'altro argomento sollevato dal senatore Calice, che non è all'ordine del giorno e non è compreso in questo decreto-legge (perchè la scadenza è il 30 giugno), ritengo che sia opportuna una consultazione con la Commissione proprio per accertare le procedure da seguire. Infatti, ritengo che le gestioni eccezionali si debbono poi trasformare in gestioni stralcio affinché si concludano con le stesse procedure e perchè non diventino gestioni permanenti. Accettando quest'ordine del giorno, il Governo aggiunge alle proposte del relatore, in ordine alle reti idrauliche di bonifica, una garanzia e si impegna a procedere in questa direzione rapidamente con una proposta di legge. In Commissione avevamo osservato che questo argomento è importante, ma che avremmo dilatato il provvedimento e che non avevamo neppure il tempo di poter studiare la copertura necessaria per fronteggiare quest'altro aspetto molto importante della difesa del suolo.

MASCARO, *relatore*. Interverrete con un decreto-legge?

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Sì, potremmo utilizzare questo strumento sempre perchè credo che la decretazione deve trovare, in un contatto con il Parlamento, un consenso di massima, affinché il Governo possa procedere. Ritengo inoltre che le osservazioni avanzate dalla Commissione lavori pubblici del Senato debbano essere accettate in quanto si riferiscono ad un aspetto estremamente importante della difesa del suolo.

Concludendo, devo ringraziare gli onorevoli senatori per la considerazione che hanno manifestato nei confronti di questo decreto-legge che tende a far fronte ad una situazione di emergenza e di pericolo in certe zone del nostro paese, determinata da frane incombenti che mettono a repentaglio le con-

dizioni di sicurezza delle popolazioni che vivono in quelle zone di fondo valle minacciate da frane e smottamenti. In assenza di provvedimenti rapidi di intervento, dovremmo procedere in alcuni casi allo sgombero completo dei paesi con problemi di carattere umano, sociale ed economico estremamente gravi.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

PAGANI MAURIZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere l'assenso del Gruppo comunista all'ordine del giorno presentato dal senatore Pagani, in quanto contiene riferimenti a problemi seri e talmente gravi che non possono non essere rapidamente affrontati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Pagani Maurizio e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Lotti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

LOTTI MAURIZIO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 2, tenuto conto anche dell'interpretazione che il Ministro ha dato all'ordine del giorno da me presentato insieme con il senatore Calice e che corrisponde esattamente alla volontà che con lo stesso intendevamo esprimere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

JANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Vorrei sottolineare, innanzitutto, la validità del contenuto dell'ordine del giorno n. 2. Tuttavia mi preoccupa il fatto che nello stesso vengano richiamati provvedimenti legislativi dei quali non credo vi sia bisogno. Invito, pertanto, i presentatori dell'ordine del giorno in esame a riformulare la seconda parte dello stesso, nel senso di impegnare il Governo: «a predisporre, entro il 15 luglio 1986, i provvedimenti necessari per la cessazione...» eccetera. Infatti non ritengo opportuno impegnare il Governo a presentare provvedimenti legislativi quando di provvedimenti legislativi — lo ripeto — non vi è, a mio modesto avviso, alcun bisogno. Nel caso in esame, siamo infatti in presenza di una cessazione di proroga di poteri eccezionali affidati ad organi individuali.

Pertanto, signor Presidente, non vi è affatto bisogno di provvedimenti legislativi, bensì di un atto amministrativo che faccia cessare questi poteri eccezionali e li restituisca agli organi ordinari; ecco il problema. Non dico che quei poteri non debbano essere trasferiti; dico solo che non c'è alcun bisogno di provvedimenti legislativi. Poiché con l'ordine del giorno in esame si impegna il Governo a presentare una serie di provvedimenti legislativi, ritengo che una decisione in tal senso di un'Aula parlamentare potrebbe finire per determinare equivoci ed intralci. Credo, invece, per parte mia, che alcuni atti amministrativi siano sufficienti per prevedere una «gestione stralcio» e trasferire, al tempo stesso, le gestioni di cui ci stiamo occupando al comune di Napoli e alle stesse regioni.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Ho ascoltato il senatore Jannelli illustrare la sua proposta e, personalmente, non ho nulla in contrario ad accettarla una volta che sia stato stabilito con certezza lo strumento giuridico idoneo ad affrontare e risolvere i problemi posti con l'ordine del giorno n. 2.

Vorrei sottolineare, inoltre, che nella sua stesura originaria l'ordine del giorno in esa-

me conteneva un riferimento generico ad alcuni provvedimenti necessari e che successivamente, dopo aver consultato il Ministro e dietro suggerimento di alcuni tecnici, è stato deciso di adottare la dizione: «provvedimenti legislativi necessari». Ebbene, si tratta di un problema di mera natura formale che non inficia in alcun modo la portata dell'ordine del giorno n. 2 che riconfermiamo, dichiarandoci fin d'ora disponibili a modificarne la formulazione nel senso di eliminare la parola: «legislativi» se ciò si renderà opportuno e necessario. Se, invece, il Ministro riconfermerà la propria opinione circa la necessità di fare riferimento a provvedimenti legislativi, il testo resterà quello originario. Ribadiamo, pertanto, la nostra disponibilità ed il nostro auspicio che l'ordine del giorno in esame venga approvato, rimettendoci così alle decisioni della Presidenza e dell'Aula.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Nell'ordine del giorno n. 2 può anche essere adottata la dizione: «provvedimenti necessari», come è stato suggerito dal senatore Jannelli. Tuttavia vorrei far presente allo stesso senatore Jannelli che, in realtà, tutte le gestioni stralcio seguite a quelle straordinarie ed eccezionali sono sempre state regolate da provvedimenti legislativi. Si tratta, infatti, di definire la continuazione di determinate procedure messe in atto da ordinanze che hanno stabilito procedimenti particolari ed il cui completamento può essere attuato soltanto continuando ad osservare le procedure che hanno avviato quel processo. Si tratta, altresì, di stabilire che in via di «operazione stralcio» l'autorità che rileva la stessa gestione stralcio può continuare ad operare con le procedure attivate attraverso le ordinanze dei poteri commissariali. Pertanto, senza un provvedimento legislativo, ho la sensazione che sia estremamente difficile trovare la strada in via amministrativa per passare da una gestione eccezionale ad una gestione

stralcio senza alcune regole che abbiano la forza di legge. Comunque, siccome l'ordine del giorno non esclude il provvedimento legislativo, lascia aperta la strada per attuarlo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per maggiore chiarezza, vorrei precisare che la modifica all'ordine del giorno proposta dal senatore Jannelli ed accolta dai presentatori tende a sostituire i primi due righe dell'ultimo capoverso con le seguenti parole: «impegna il Governo ad adottare, entro il 15 luglio 1986, i provvedimenti necessari...».

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Calice e Lotti Maurizio, nel testo così modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri conferiti, con le disposizioni del titolo VIII della medesima legge, al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania, in qualità di commissari straordinari di Governo, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1986.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. Per far fronte agli interventi relativi alla esecuzione di opere urgenti ai fini della eliminazione di situazioni di pericolo alla pubblica incolumità connesse alle condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste, il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1986, della somma di lire 80 miliardi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Al comma 1, sostituire le parole: «pericolo alla pubblica incolumità» con le altre: «pericolo incombente per la pubblica incolumità».

2.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 3.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, non impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

Al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: «dieci rate» sono sostituite dalle altre: «venti rate».

Al terzo capoverso dello stesso comma, le parole: «dodici rate» sono sostituite dalle altre: «ventiquattro rate».

Dopo il terzo capoverso dello stesso comma, è inserito il seguente:

«Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti pubblici e privati residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, ammessi ai benefici ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 della legge 30 maggio 1985, n. 211, di conversione del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114».

1.0.1 CALICE, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, LIBERTINI, GRECO, RASIMELLI

Ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento dichiaro improponibile tale

emendamento per estraneità all'oggetto della discussione.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

JANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se non avessimo di fronte a noi quelle difficoltà di ordine finanziario che deriverebbero da un voto contrario di questa Assemblea sul provvedimento legislativo in esame a questo disegno di legge di conversione, il Gruppo cui appartengo darebbe voto contrario.

Signor Ministro, non se ne voglia, ma il decreto-legge, e per il contenuto e per come è formulato, desta una serie infinita di perplessità e le dico ciò con spirito di grande amicizia e di grande stima. Innanzitutto, mi richiamo all'articolo 1, cioè alla solita questione della proroga dei commissari straordinari. Lei stesso non ha saputo, signor Ministro, precisare quante proroghe ha dato il Parlamento ai commissari straordinari. Ebbene, siamo a cinque anni e mezzo dal terremoto e non si riesce ad uscire dalla fase dell'emergenza: infatti, i commissari straordinari che decapitano gli organi istituzionali si possono concepire soltanto in un periodo di emergenza. Ora, se questo periodo di emergenza dura da cinque anni e mezzo, ciò è davvero una cosa anomala che non è possibile giustificare e lei stesso, con la sua sensibilità, signor Ministro, ha dovuto riconoscere che tale situazione anomala deve pur cessare.

Non mi riferirò, quindi, alle dichiarazioni che qui poco fa il senatore Calice ha svolto: sono pienamente d'accordo con lui e con il senatore Lotti quando hanno insistito sulla necessità e sulla esigenza che questa straordinarietà di funzioni e di compiti venga a cessare. Signor Ministro, ciò deve avvenire non soltanto per riportare nell'ambito delle istituzioni e dell'ordinamento alcune funzioni e alcuni compiti che spettano istituzionalmente agli organi ordinari, comune e regione, ma perchè (lo dico con molta franchezza) queste gestioni commissariali, specialmente quella per la città di Napoli, non hanno dato grandi risultati positivi.

È vero, signor Ministro — e lei che è talmente sensibile a questi problemi probabilmente accerterà la verità di quanto viene affermato da un'agenzia di stampa — che gli alloggi popolari che debbono essere destinati ai terremotati vengono a costare — pensate un po'! — 3 milioni e 700.000 lire al metro quadro?

Ora, le dico con molta franchezza, signor Ministro, che 3 milioni e 700.000 lire al metro quadro non si pagano le abitazioni neanche nei migliori quartieri di Roma. Credo che vi sia stata allora una deficienza di controlli, di sindacato, e quindi di pressioni di ogni sorta che davvero debbono essere poste sotto il controllo e sotto la vigilanza degli organi preposti a ciò. Spero che queste notizie date da questa agenzia di stampa non siano vere.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Senatore Jannelli, si tratta di responsabilità da attribuire ai sindaci di Napoli. Comunque in quella cifra bisogna comprendere tutte le urbanizzazioni e le opere infrastrutturali che

non si debbono far ricadere sul costo unitario di un alloggio. Ciò sarebbe in sostanza improprio!

Quindi, nella pianificazione dell'investimento si debbono considerare opere che non possono gravare in tal senso.

JANNELLI. Noi non abbiamo di proposito voluto presentare una interrogazione, signor Ministro, proprio perchè ci rendiamo conto della delicatezza della questione, però forse lei avrà la sensibilità di riferire ai membri della Commissione speciale per i territori colpiti da eventi sismici il perchè di questa enorme lievitazione dei costi di alloggi popolari.

Certamente lei avrà tutte le ragioni e giustificherà tali costi, però per nostra tranquillità, ma soprattutto per la sua tranquillità e per essere ella estremamente accorto su questi problemi, certamente vorrà fornire tutte quelle delucidazioni e quei chiarimenti che pure sono necessari in una situazione di tal genere.

Nell'iniziare questo mio intervento dicevo che il primo articolo del decreto-legge ora al nostro esame concerne un'ulteriore proroga, e abbiamo chiarito ormai in questa Aula, attraverso anche l'approvazione di un ordine del giorno, che ormai queste proroghe debbono cessare. La stessa approvazione di questo ordine del giorno, signor Ministro, ha il seguente significato: il Parlamento non è più disponibile a concedere ulteriori proroghe.

Per quanto concerne l'articolo 2 del decreto-legge, io non posso non riferire all'Assemblea e a lei, signor Ministro, ciò che la 1^a Commissione permanente ha sottolineato nel suo parere. L'articolo 2 recita: «Per far fronte agli interventi relativi alla esecuzione di opere urgenti ai fini della eliminazione di situazioni di pericolo alla pubblica incolumità... il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1986, della somma di lire 80 miliardi». La 1^a Commissione del Senato ha fatto rilevare che detta previsione appare indeterminata; in particolare non precisa quale sia l'iter procedurale di detti provvedimenti urgenti e a quali organi siano demandate le valutazioni di ordine tecnico che, soprattutto per gli accertamenti geologi-

ci e geodiagnostici, nonchè per la quantificazione della spesa, necessitano di dati ed elementi certi. Sarebbe questo un ulteriore motivo per il nostro voto contrario su questo provvedimento. Ma andiamo avanti, signor Ministro, se lei me lo permette.

L'articolo 3, in definitiva, ha assai ben poca attinenza con questo provvedimento, e speriamo che la nuova disciplina in via di approvazione a proposito del riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui si dettano anche norme sulla decretazione di urgenza, aiuti ad eliminare anche queste piccole o grosse sviste e non si susseguano decreti-legge *omnibus* in cui tutto è ricompreso. L'articolo 3, che si riferisce al bacino di carenaggio del porto di Livorno, contiene una deroga ad un principio generale che deve essere rispettato dal Governo e dal Parlamento. La deroga al regime del mantenimento in bilancio dei residui di stanziamento deve considerarsi assolutamente eccezionale.

PRESIDENTE. Senatore Jannelli, la prego di concludere.

JANNELLI. Finisco, signor Presidente, ma voglio dire tutto quello che mi sento di dire in ordine a questo provvedimento, perchè il Governo deve anche essere messo in grado di legiferare in un certo modo. Tale deroga si giustifica soltanto in ragione delle vicende che hanno caratterizzato l'esame parlamentare della legge n. 22 del 1986. In nessun caso tale deroga potrà e dovrà costituire un precedente.

Concludo, signor Ministro, onorevole Presidente. Ho messo in luce tutti gli aspetti negativi di questo provvedimento e voglio dire, infine, che il Gruppo socialista vota a favore di esso, ma senza convinzione.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Intervengo molto rapidamente, signor Presidente, per confermare il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista al provvedimento in esame, per le

motivazioni che già in sede di discussione generale il senatore Calice ha avuto modo di svolgere.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Anche i senatori del Movimento sociale-Destra nazionale esprimeranno voto contrario su questo provvedimento. È apparso chiaramente che si tratta di un provvedimento che ha aspetti clientelari, che tende a creare un tipo di amministrazione che non risponde ai criteri della chiarezza e della trasparenza, motivo per il quale, con grande perplessità, dichiaro il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo».

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1827**

DIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. A nome della 9^a Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1827, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Diana si intende accolta.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata» (1827) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

DIANA, *relatore*. La legge 18 giugno 1985, n. 321, ha posto l'obbligo del preconfezionamento, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, per i formaggi freschi a pasta filata. A sua volta il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982 aveva dato attuazione ad una direttiva della Comunità economica europea, precisamente la direttiva n. 79/112, relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumo finale e alla relativa pubblicità, nonché ad un'altra direttiva della CEE, la n. 77/84, relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Ho voluto ricordare questi dati per dire che quella che si propone oggi all'Aula è una storia ormai vecchia; essa prende le mosse addirittura da una circolare del Ministero della sanità del 1976 che consigliava l'incarto per motivi igienici dei formaggi a pasta filata.

Successivamente, con l'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 430, che reca nuovi interventi a sostegno del settore agricolo, si faceva slittare l'applicazione della disposizione dell'articolo unico della legge n. 321 del 1985 al 1° aprile 1986, per dare modo agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni che richiedevano un termine più lungo per la fornitura delle macchine incartatrici. Nonostante tale differimento del termine, operato con la legge n. 430, numerosi operatori si dice non hanno potuto adeguarsi alle nuove disposizioni e ciò è accaduto soprattutto per le aziende di dimensioni modeste e artigianali. Di qui il decreto-legge che ha postposto il termine di applicazione della legge al 1° giugno di quest'anno e, dunque, il decreto che è in scadenza in questi giorni in realtà, almeno per quanto riguarda l'obbligo dell'incarto, ha perso ormai la propria efficacia. La Commissione ha preso in esame il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, testo che per alcuni versi ha modificato opportunamente la formulazione originaria del decreto.

In modo particolare sono stati esclusi dall'obbligo dell'incarto alcuni formaggi come la provola e la scamorza che non possono essere considerati formaggi freschi e quindi non assoggettabili all'obbligo dell'incarto, come invece è previsto e opportunamente precisato per tutti gli altri prodotti, ivi compresa la mozzarella di bufala che era stata omessa dall'elencazione dei formaggi assoggettati alla nuova normativa.

La Commissione agricoltura ha inoltre ritenuto necessario proporre alcuni emendamenti. Innanzitutto è stato predisposto un emendamento relativo al termine di applicazione della legge: viene proposta la sostituzione del termine del 1° giugno 1986 con la data del 1° agosto 1986, in quanto, altrimenti, ci troveremmo a varare una legge con effetto retroattivo, essendo il 1° giugno ormai passato, considerato anche che l'accoglimento di tali emendamenti renderà necessario il rinvio del testo all'altro ramo del Parlamento e che occorrerà attendere la successiva pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge. Prevedere dunque un termine spostato di un mese e mezzo forse non è cosa inopportuna.

L'altro emendamento che è stato proposto dalla Commissione agricoltura si riferisce ad una parte emendata dalla Camera dei deputati, la quale ha previsto che la vendita possa farsi in unica confezione anche per più pezzi. Questo sembra poter generare il dubbio che i prodotti così confezionati, in più pezzi, possano essere tolti dall'involucro dal venditore e messi in vendita non più incartati. Sicchè la Commissione agricoltura ha ritenuto, ed è questo il senso del secondo emendamento, che i prodotti debbano essere venduti al consumatore soltanto nell'integrale confezione di origine.

Un terzo emendamento consentirebbe ai caseifici artigiani di poter vendere i prodotti confezionandoli al momento della vendita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. È questa una norma prevista in particolare, dice l'emendamento, per i «caseifici artigiani di produzione». Infine vi è un ultimo emendamento che propone di sostituire, tra le indicazioni che devono essere contenute sull'etichetta, quella di cui alla lettera c) e cioè l'indicazione «termine minimo di conservazione» con l'altra indicazione «data di produzione».

Sono questi, in sostanza, gli emendamenti che la Commissione agricoltura propone di introdurre, mentre per il resto la Commissione tutta è pienamente d'accordo che il provvedimento sia utile ai fini di garantire l'igienicità del prodotto ed è altresì dell'avviso che si debba procedere all'incarto anche per garanzia del consumatore, nel senso che solo con l'incarto per questi prodotti a pasta molle sarà possibile indicare l'origine, gli ingredienti ed anche la data di produzione o il termine minimo di conservazione, elementi tutti di utile informazione per il consumatore che ha il diritto di saper riconoscere quel che acquista. Ritengo che tale discorso sia quanto mai opportuno nel momento in cui si parla di un altro provvedimento sulle sofisticazioni alimentari ed in un momento in cui l'attenzione dei consumatori sembra estremamente attenta a questi problemi di carattere alimentare ed igienico.

Mi permetto, pertanto, di raccomandare all'Assemblea l'accoglimento del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, do la parola al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, la posizione del Governo in presenza dell'esame parlamentare di un decreto-legge si determina normalmente secondo una linea di coerenza. Teniamo presente che si tratta di un provvedimento dettato da straordinari motivi di necessità e di urgenza. Il Governo è, pertanto, in linea di principio favorevole alla conversione in legge del decreto-legge.

Vorrei anche ricordare agli onorevoli senatori che mi ascoltano che la scadenza del presente decreto-legge, e cioè i sessanta giorni previsti dalla Costituzione, cade di mercoledì 11 giugno ed è quindi verosimile che l'approvazione degli emendamenti comporti l'impossibilità per l'altro ramo del Parlamento, tenuto conto del calendario parlamentare, di provvedere ad una sollecita approvazione.

Fatte queste premesse, il Governo si trova di fronte a quattro emendamenti che in modo come sempre molto preciso il relatore, senatore Diana, ha illustrato all'Assemblea. Per quanto concerne il primo di essi, riguardante la proroga della data, mi sembra che si tratti dell'emendamento che ha in sé una maggiore giustificazione rispetto agli altri, ma si è già ben espresso su questo tema il relatore.

Per quanto riguarda il secondo, si tratta di una certa svolta rispetto al testo del Governo che la Commissione agricoltura del Senato propone di introdurre, anche se dal punto di vista dei criteri generali di presentazione al pubblico dei prodotti è difficile contestare la ragione che può avere mosso la Commissione agricoltura della Camera in questa direzione. Ripeto, però, che sono stati modificati sensibilmente gli indirizzi precedentemente seguiti anche con le pressioni sul Governo per l'emanazione del decreto-legge.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, il Ministero dell'agricoltura osserva che esso renderebbe più difficile l'azione del servizio repressione frodi, in una materia dove è bene che invece il servizio repressione frodi, oggi

diventato ispettorato generale per la repressione delle frodi, possa svolgere con prontezza la sua azione.

Per quanto riguarda l'ultimo punto mi pare di aver capito, dall'esposizione del relatore, che il passaggio dalla indicazione del termine minimo per il consumo alla data di produzione di per sé non rechi grande vantaggio alla produzione medesima: si tratta di prodotti freschi e freschissimi e forse anche l'indicazione della data di produzione, quando sia di qualche giorno prima, potrebbe indurre il consumatore nell'opinione non fondata che si tratti di un prodotto non allo stato fresco. Non sarebbe forse male che su questi ultimi due emendamenti qualche riflessione fosse fatta.

Tuttavia il Governo, da ultimo, non può non rappresentare la situazione in cui si troverebbe davanti alla decadenza assai probabile del decreto nel caso che anche uno solo degli emendamenti venisse approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del de-

creto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 »;

al secondo capoverso, dopo le parole: « il prodotto, » sono aggiunte le seguenti: « anche in più pezzi, »;

al secondo capoverso, lettera f), le parole: « stabilimento di produzione e/o confezionamento » sono sostituite dalle seguenti: « stabilimento di produzione e confezionamento ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine del 1° aprile 1986 fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, è differito al 1° giugno 1986.

2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 1986» con le altre: «1° agosto 1986».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

DIANA. *relatore.* Signor Presidente, ritengo di avere già illustrato l'emendamento. Restano da considerare le osservazioni che faceva il Ministro dell'agricoltura, ossia che se viene accolto anche un solo emendamento, benchè non automaticamente, si rischia la decadenza del decreto: questo credo sia molto evidente a tutti noi, la data dell'11 giugno essendo molto vicina.

A questo punto si tratta di un giudizio di carattere politico e non credo di potere, come relatore, esprimere un giudizio in materia; pertanto mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il parere del Governo è analogo a quello del relatore con una sottolineatura in più: se il Senato ritenesse di superare alcuni avvisi che sono stati espressi dalla Commissione agricoltura e che si traducono in questi emendamenti credo che il decreto-legge non perderebbe nulla della sua sostanza. Guadagnerebbe in efficacia e forse, rinunciando a qualche dettaglio di perfezionismo legislativo, si otterrebbe almeno il risultato che è all'origine delle ragioni d'urgenza per cui il Governo è stato indotto a decretare su questa materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dei seguenti emendamenti, intesi a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del decreto.

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. ...

«1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine.»

1.0.1

LA COMMISSIONE

Art. ...

«1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigianali di produzione, purchè confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.»

1.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

DIANA, *relatore*. Signor Presidente, il primo emendamento propone un chiarimento che mi sembra opportuno soprattutto considerando le modifiche introdotte dalla Camera al testo originario del decreto, perchè, senza questo chiarimento, la vendita in più pezzi potrebbe prestarsi a quelle frodi di cui parlavo prima. Del resto mi sembra che il Ministro dell'agricoltura abbia condiviso questa mia opinione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, evidentemente, come relatore, non posso che sostenerlo, essendo presentato a nome della Commissione. Peraltro ritengo che i motivi indicati dall'onorevole Ministro meritino riflessione, specialmente in riferimento all'attività del servizio frodi che il Ministro conosce meglio di ogni altro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevoli senatori, non essendo riuscito il Governo a raggiungere l'obiettivo principale, è evidente che è libero di esprimere il proprio parere sulle questioni subordinate. Innanzitutto devo dichiarare parere favorevole sull'emendamento 1.0.1. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.0.2 debbo invitare la Commissione a riconsiderare la propria posizione. Lo stesso invito — e faccio un'anticipazione — debbo rivolgere per l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Onorevole relatore, ascoltato l'invito del Governo, intende ritirare l'emendamento 1.0.2?

DIANA, *relatore*. Signor Presidente, sarei stato disponibile a riconsiderarlo nell'ambito della Commissione. Non ritengo opportuno riconsiderarlo in questa sede soprattutto in mancanza della presentazione di un emendamento sostitutivo. Solamente in Commissione potevamo accogliere questo invito; pertanto, mantengo l'emendamento.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in più pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) denominazione di vendita;
- b) elenco degli ingredienti;
- c) termine minimo di conservazione;
- d) quantità netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";
- e) luogo di origine o di provenienza;
- f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- g) condizioni opportune di conservazione ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) data di produzione».

2.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

DIANA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo ripetere anche a questo proposito che le giuste osservazioni del Ministro meritano considerazione. Come relatore, però, ho il dovere di portare in questa sede il parere della Commissione. Non avendo potuto consultare la Commissione su quanto ha

espresso il Ministro, debbo riconfermare il parere della Commissione stessa anche se sono dell'avviso che le osservazioni del Ministro meritano considerazione ed attenzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 no-

vembre 1985, n. 42» (1828) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

SPANO OTTAVIO, *relatore*. Onorevole Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento in esame si è reso necessario per intervenire al fine di alleviare la particolare situazione nel campo edilizio nel comune di Palermo. È un provvedimento che comporta un costo di circa 5 miliardi. Nel frattempo, però, parecchi lavoratori hanno già fruito della mobilità, per cui vi sarà un impegno minore e finalizzato, oltretutto, ad un periodo di soli dodici mesi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in

favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. A favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, iscritti nella lista speciale istituita ai sensi dell'articolo stesso, è corrisposta una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per periodi trimestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.

3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5 miliardi di lire, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VECCHI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, credo che dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento anomalo per i principi in esso contenuti, poichè si interviene, attraverso una integrazione speciale, in un settore che è stato sinora escluso, quello, cioè, dell'edilizia e delle opere pubbliche in senso generale, e, in secondo luogo, perchè si assicura ad alcuni lavoratori una serie di provvidenze di cui altri, nella medesima situazione di disoccupazione, non possono usufruire.

Nonostante tutto ciò, abbiamo espresso ed esprimiamo di nuovo il nostro voto favorevole, poichè il disegno di legge in esame risponde ad un impegno a suo tempo assunto dal Governo e lo riconfermiamo anche in relazione a due considerazioni.

La prima è che la lotta contro la mafia deve svilupparsi ad un punto tale da estirpare questa mala pianta dalla vita della nostra società. Le conseguenze di questa lotta aperta nel nostro paese, soprattutto quando si vuole regolare il settore degli appalti nell'amministrazione pubblica, non devono però ripercuotersi negativamente sulle condizioni dei lavoratori. Infatti, è notorio che le tre imprese citate nel decreto-legge avevano ottenuto appalti dal comune di Palermo e che li hanno successivamente persi a seguito del-

l'iniziativa della Commissione antimafia e dell'applicazione della legge La Torre. Pertanto, quando si è realizzata una normalizzazione del rapporto tra l'amministrazione e gli interventi di appalto per la manutenzione delle opere pubbliche di quell'amministrazione, si sono create condizioni di disagio e di disoccupazione per centinaia di lavoratori. Ora, il provvedimento in esame interviene proprio a sostegno di quegli stessi lavoratori, che, come ricordava poco fa il Sottosegretario, si sono nel frattempo ridotti a 250. Sembra, inoltre, che il loro numero possa essere ancora sfoltito attraverso i processi di mobilità e di prepensionamento.

La seconda considerazione è che nella realtà siciliana esiste una situazione estremamente pesante dal punto di vista sociale, in quanto in Sicilia vi sono circa 400.000 disoccupati. Occorre, pertanto, adottare — in una realtà siffatta — iniziative per l'incremento dell'occupazione, per il rilancio dello sviluppo economico e per condurre, anche su questo fronte, la battaglia contro la mafia, togliendo alla mafia stessa la possibilità di disporre di un'area nella quale reclutare la propria manovalanza, cosa che — come ognuno sa — diviene possibile soprattutto quando esistono condizioni di disgregazione o di pesantezza sociale come quelle presenti in quell'isola.

Pertanto, il nostro voto a favore di un provvedimento, che pure consideriamo anomalo, assume il significato di una sollecitazione al Governo affinché si adottino misure e provvedimenti ben più importanti per combattere la disoccupazione, per rilanciare lo sviluppo economico per rispondere così alle aspettative del popolo siciliano, per compiere quindi un atto di giustizia, per sviluppare un'iniziativa che venga a sostegno di quelle forze che vogliono realizzare, anche in questa isola, una normalità nella convivenza civile attraverso il rafforzamento delle istituzioni democratiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Approvazione di questione sospensiva
per il disegno di legge n. 1830**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», già approvato dalla Camera dei deputati.

DI LEMBO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, in relazione al disegno di legge n. 1830, le Commissioni riunite agricoltura e sanità hanno iniziato nella seduta di ieri 4 giugno, che era la prima seduta utile dopo la sospensione dei lavori, l'esame di tale disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104. Il relatore della Commissione agricoltura ha svolto la sua relazione dopo aver ascoltato il parere della Commissione giustizia espresso oralmente dal senatore Gallo, parere abbastanza critico con rilievi di costituzionalità anche e soprattutto in relazione alle modifiche e alle aggiunte apportate agli articoli 1 e 2 del decreto-legge. Successivamente, le Commissioni hanno deciso di rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta anche perchè mancavano i pareri delle Commissioni che dovevano esprimerli — era pervenuto solo il parere della Commissione giustizia — mentre solo ieri sera tardi è arrivato il parere della Commissione bilancio e, fino a questo momento, a meno che non sia avvenuto nelle ultime ore, non sono giunti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, finanze e industria.

Per questi motivi, le Commissioni riunite hanno deciso di aggiornare i propri lavori alla prossima settimana e mi hanno autorizzato a chiedere all'Assemblea di rinviare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, alle Commissioni riunite le quali si propongono di affrontare l'esame del disegno di legge nelle sedute

di martedì 10 e di mercoledì 11, in maniera che esso possa essere iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula nella seduta di giovedì 12 giugno prossimo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il relatore ha proposto la questione sospensiva con le motivazioni che tutti abbiamo ascoltato. Su questa proposta, poichè nessuno domanda di parlare, vorrei conoscere il parere del Governo.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il Governo ha un alto interesse politico per la rapida conversione in legge del decreto-legge in questione, come ho già avuto modo di dichiarare ieri alle due Commissioni riunite sanità ed agricoltura. Il Governo ritiene, tuttavia, che alcune osservazioni importanti contenute nel parere della Commissione giustizia meritino un esame approfondito e, per buona parte, ritiene che meritino accoglimento da parte del Senato. Il Governo ritiene, inoltre, che il necessario perfezionamento del testo rispetto alla versione approvata dalla Camera dei deputati non sia di per sè ragione di ritardi o rinvii che impediscano poi all'altro ramo del Parlamento, approfittando dell'ultimo giorno e mezzo utile, la conversione in legge del decreto. In questo senso il Governo rivolge un vivo appello al Senato perchè i tempi indicati dal relatore possano essere rispettati.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, poichè il provvedimento, come ci ha ricordato il Ministro, scade il 13 giugno, credo che sia opportuno che ella precisi la data entro la quale il provvedimento dovrebbe giungere all'esame dell'Aula. La Presidenza ovviamente si rimette alla sua proposta, ma poichè vi è una scadenza precisa credo che occorra stabilire quanto meno la data dell'11 giugno per iniziare l'esame in Aula del provvedimento stesso.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, propongo che la discussione del disegno di legge n. 1830 sia posta all'ordine del giorno

dei lavori di questa Assemblea mercoledì prossimo, 11 giugno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva nei termini indicati dal relatore.

È approvata.

Discussione del disegno di legge:

«Nuove norme a tutela della libertà sessuale» (996) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme a tutela della libertà sessuale», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari, Fabbri Seroni, Spagnoli, Fracchia, Lodi Faustini Fustini, Granati Caruso, Violante; Garavaglia, Anselmi, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Quarenghi, Cavigliasso; Trantino, Muscardini Palli, Poli Bortone, Macaluso, Maceratini; Artioli, Fincato Gricoletto; Cifarelli, Del Pennino, Dutto, Ermelli Cupelli, Di Bartolomei, Fusaro, Martino, Monducci, Pellicanò; Zanone, De Luca, Baslini.

Ad integrazione della relazione scritta ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

* MARINUCCI MARIANI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto senz'altro alla relazione scritta.

Vorrei però un momento richiamare l'attenzione dei colleghi di questa Assemblea sull'esigenza di approvare nel più breve tempo possibile la riforma di una normativa che ha chiaramente fallito il suo scopo, visto che quotidianamente siamo costretti a prendere coscienza della gravità di fatti che poi vengono rapidamente dimenticati, ma che dovrebbero essere un chiaro campanello di allarme.

Nei giorni scorsi, a Roma, una ragazza è stata sequestrata per un'intera notte da un uomo considerato una persona perbene, coniugato e con prole, e che all'indomani del sequestro ha detto ai carabinieri di aver avuto un *raptus*. Tale *raptus* è certamente costato alla ragazza un danno probabilmente mai più cancellabile dalla propria esistenza.

Nei giorni scorsi, a Campobasso, è stata condannata ad un anno e mezzo di reclusione e al pagamento di dieci milioni di lire come risarcimento alla famiglia una donna che nel difendersi da un aggressore che aveva tentato molte volte armato di fucile di stuprarla nei campi ne ha provocato senza

volerlo la morte, ed è stata condannata per eccesso di legittima difesa.

Io credo che noi ci troviamo dinnanzi ad un fenomeno che non può essere più a lungo sopportato; se il Senato voterà presto una nuova normativa lanceremo alla società un chiaro segnale che avrà certamente anche uno scopo educativo.

Spero quindi che noi approveremo presto e bene il provvedimento legislativo oggi al nostro esame. La Camera dei deputati ci aveva inviato un testo che personalmente ho considerato buono. Le modifiche che noi abbiamo apportato per la maggior parte dei casi le abbiamo adottate all'unanimità, qualche volta solo a maggioranza, dopo un lungo lavoro durato ben 18 mesi. Ci è stato anche rimproverato di avere così attentamente esaminato tale normativa. Noi riteniamo invece di avere svolto un buon lavoro e, cosa più importante, in un clima di serenità che io spero si riproduca anche in quest'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, tra i molti meritevoli di considerazione, mi soffermo su di un particolare soltanto di questo disegno di legge oggi al nostro esame, anche se non secondario.

La Commissione competente ha ridotto a 2 i 3 anni di pena minima comminati dall'articolo 2 nella formulazione data alla Camera dei deputati; mi sembra una acquisizione positiva da conservare in questo provvedimento legislativo.

Tale diminuzione rappresenta il compromesso tra una mia proposta, contenuta in un emendamento poi ritirato che fissava quel minimo in appena sei mesi, ed esigenze di severità suscitate dalla frequenza dei reati sessuali e dalla conseguente ripugnanza che ispirano.

I due anni, corrispondenti del resto alla quantità stabilita proprio dal disegno di legge di iniziativa popolare, possono apparire pochi, specie se rapportati alla gravità del reato comunemente ritenuto massimo, cioè lo stupro. In proposito si è levata qualche voce per esprimere delle preoccupazioni in merito.

Personalmente rimango convinto che ci si debba attenere ad un principio di proporzione non astrattamente inteso — è chiaro — bensì riferito alla struttura dell'illecito, come è stato opportunamente rielaborato.

Nel momento in cui scompare la distinzione tra atti di libidine e violenza carnale, viene a rientrare nella dizione «atti sessuali» una vasta gamma di azioni non egualmente invasiva dell'altrui spazio di libertà e probabilmente più ampia di quella ricompresa nella vecchia classificazione. Ora, nel timore di punire poco lo stupro, non possiamo sottoporre indiscriminatamente tutte le azioni meno offensive ad un minimo sanzionatorio di tre anni, alquanto elevato, e precludere al giudice un ragionevole adeguamento. L'innovazione concettuale attuata unificando gli articoli 519 e 521 del codice penale vigente con un'operazione che qualifica notevolmente questo provvedimento, realizza un profilo originale, in quanto si viene ad omologare le tipologie della violenza sessuale, attenuando al massimo le variabili finora valorizzate, relative alle modalità di coinvolgimento de-

gli organi propri della funzione. Mediante tale trasformazione non si giunge soltanto a sminuire disquisizioni esasperate e il più delle volte lesive per la dignità della vittima; si va oltre, indirizzando l'attenzione sulla quantità e sulla qualità della violenza, più che sulle caratteristiche estrinsecatorie della libidine.

Naturalmente ci troviamo di fronte ad una linea tendenziale idonea da un lato a svalutare le analisi troppo minute dell'atto compiuto, dall'altro a non cancellare dal processo l'apprendimento della condotta nell'assieme dei suoi elementi significativi. L'indagine del giudice non trascurerà l'estrinsecazione della funzione sessuale come fattore differenziale nell'applicazione della pena, tuttavia senza per questo scontare in anticipo graduatorie obsolete in vetta alle quali porre costantemente lo stupro. Esistono, è stato detto più volte e giustamente, atti più avvilenti della violenza carnale, e per questo la struttura della norma consente che ad uno stupro possa, almeno in teoria, conseguire una condanna a soli due anni; però, d'altra parte, un atto diverso, e ritenuto più grave, sarà passibile di pena molto elevata. Direi ancora che l'ampiezza della fattispecie, una volta perduti gli agganci usuali alla carne e alla libidine, riferite entrambe alla fruizione diretta, oltre che violenta, dell'altro, risentirà dell'esercizio interpretativo e diverrà suscettibile di ampliamenti probabilmente anche estesi. Tale relativa indeterminatezza definitoria del dettato legislativo, unita alla abolizione delle graduatorie legali, lascia spazi notevoli all'interprete, ponendolo altresì di fronte a problemi di classificazione. Anche per questo motivo gli andrebbe concessa una facoltà potenziata di modulare la sanzione evitando di irrigidirla troppo sul punto di partenza. Questa notazione, mi rendo conto molto delimitata dalla sua specificità, mi induce ad esprimere una qualche riserva sul ruolo che svolgeranno i gruppi — che non mi pare molto sommessamente siano definibili esponenziali — all'interno di un processo penale attinente alla lesione di un diritto personalissimo, assolutamente esclusivo: il diritto a non veder violato, da parte di un aggressore, il proprio spazio individua-

le. Quel ruolo viene ritagliato tra i poteri del pubblico accusatore e l'interesse economico della parte civile e dovrà caratterizzarsi, almeno prevalentemente, se non squisitamente, come ruolo politico. Vale a dire, se non vuol rimanere iterativo delle attività riservate alle altre parti, sarà mirato ad influenzare una fase decisoria durante la quale l'opera del giudice, nello sforzo di pervenire ad una giustizia sostanziale, si trova indubbiamente esposta a condizionamenti, ed è quanto attinge alla discrezionalità.

Occorrerà, io penso, estremo equilibrio se si vorranno evitare quei contrasti col teatro legale, elencati pirotecnicamente da Cordero: spontaneismo, carismi, apocalissi, stati fluidi, confusione aggressiva, *happening*, sermoni ispirati, liturgie assembleari, mistiche comunitarie. Ma ritorno subito al tema assunto all'inizio, che è quello che mi interessa. Qu allora, di fronte a condotte dai profili meno spiccati non si potesse derogare dai tre anni di reclusione, la quantità di pena verrebbe spinta verso l'alto appena quei profili divenissero un poco più accentuati e non credo che la legge di iniziativa popolare intendesse puntare sulla fiducia senza limiti nell'effetto generale preventivo della sanzione criminale. L'inasprimento della repressione riesce forse a rafforzare nella coscienza collettiva l'importanza di un valore, non certo ad incidere durevolmente sulla curva della criminalità più grave.

Del resto, qualche analisi comparativa, un velocissimo sguardo in casa altrui, ci offre spunti univoci da non trascurare. In Svezia e nella Repubblica federale tedesca due anni rappresentano il minimo sanzionatorio dello stupro, non di qualsiasi abuso sessuale. Ancora, nella Repubblica federale tedesca l'aggressione al pudore comporta pene da tre mesi a cinque anni e in Belgio da sei mesi a cinque anni. In Canada, dove lo stupro comporta l'ergastolo, non è sancito un minimo obbligatorio per l'aggressione al pudore, che in Svizzera subisce una pena fino a cinque anni. Questo costante atteggiamento verso la soglia minima, che riscontriamo nei paesi citati, certo tenendo conto del fatto che in questi stessi paesi viene conservata la distin-

zione tra stupro e offese al pudore che giustamente noi abbiamo eliminato, ci fornisce comunque una ragione in più per non rendere indifferenziate, rispetto ad un minimo di pena elevato, condotte non necessariamente tutte nella stessa misura offensive.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è da constatare e da registrare con assoluta certezza che negli ultimi tempi il tema della violazione sessuale ha assunto dimensioni di notevole rilevanza e gravità, che hanno propugnato e sollecitato sia sul piano politico che a livello di movimenti ideologici numerose iniziative tese a realizzare una più efficace tutela della libertà e della dignità della persona e in particolare della donna contro la dilagante espansione del fenomeno criminoso.

Il Parlamento ha avvertito l'esigenza di una nuova normativa più consona al mutato assetto sociale.

La mia parte politica ha presentato al riguardo alla Camera dei deputati una proposta di legge con la quale, rilevato che la società di oggi si affida spesso al piacere sfrenato, alla emozione fatua e al brivido del nulla, ed evidenziato che la sfera sessuale è stata massicciamente coinvolta in siffatto deprecabile *modus vivendi*, con la conseguente esplosione epidemica di delitti e violenza perpetrati in forme a volte animalesche e con la partecipazione orgiastica di più persone, ha, così come hanno fatto altri schieramenti politici, sentito la necessità di modificare la legislazione vigente per adeguarla alle esigenze del tempo nuovo, per adottare idonei rimedi legislativi contro il fenomeno estremamente antisociale estrinsecantesi nella violenza sessuale.

Il codice Rocco, entrato in vigore nel lontano 1930, ha retto bene sino ad oggi come impalcatura e come struttura, tanto da essere stato adottato da una decina di Stati moderni, ma non è più attuale e congruo in tema di disciplina della tutela della libertà sessuale perchè molto profondamente sono mutate le condizioni nel corso di 56 anni.

Già trent'anni fa un insigne maestro del diritto penale, Francesco Antolisei, evidenziava che non era condivisibile la prospettiva in cui si colloca il tuttora vigente codice penale, per il quale la violenza carnale non è considerata come un delitto tra i più gravi contro la persona umana, ma è invece compresa tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Ad avviso del maestro la libertà sessuale non può essere ridotta a sottospecie della moralità pubblica: i reati contro la libertà sessuale — egli fin da allora argomentava — offendono almeno in prevalenza i singoli individui, mentre quelli contro il pudore e l'onore sessuale offendono quasi esclusivamente la collettività. La diversità tra i due gruppi di reati balza evidente, posto che si rifletta che oggetto giuridico dei reati della prima categoria è la libertà sessuale, la quale non è certo un attributo della società ma dell'individuo.

Ispirata al fine di rafforzare la tutela della persona umana nella sua dignità e nei suoi inalienabili diritti è stata pertanto la maggior parte delle iniziative parlamentari che ha portato alla formazione ed all'approvazione del testo legislativo che la Camera dei deputati ha trasmesso a questo ramo del Parlamento il 22 ottobre 1984. Detto testo ha accolto in larga misura le soluzioni proposte dalla mia parte politica, quali l'adeguata titolazione che tipicizza i delitti contro la libertà sessuale, l'omogenea normativa livellante ogni atto di violenza sessuale, la violenza sessuale che è presunta quando i fatti siano commessi nei confronti di persona minore di anni quattordici, oppure nei confronti di persona minore di anni sedici ove il colpevole ne sia l'ascendente o il tutore, ovvero sia persona alla quale il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, nonché nel caso in cui si sia operato con abuso dello stato di infermità della persona stessa.

Parimenti la Camera dei deputati convalidò altre soluzioni proposte dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale, tra le quali quelle concernenti la punizione del pubblico ufficiale che, approfittando del proprio stato, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta di cui ha la custodia per ragione

del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento delle autorità competenti; il rigore sanzionatorio nella violenza operata da gruppi di colpevoli; il sequestro di persona al fine di commettere atti sessuali; gli atti sessuali commessi in presenza di minori; l'elevazione delle pene in caso di reato posto in essere con l'impiego di armi, narcotici o stupefacenti, oppure su persona in stato di inferiorità fisica o psichica; le pene accessorie costituite dalla perdita della potestà di genitore, dall'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, alla perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la parte offesa; l'inaffidabilità, ai fini dell'accertamento dei reati contro la libertà sessuale, di domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa ed una più congrua e civile conduzione degli interrogatori della parte offesa; il divieto di costituzione o di intervento nel processo per associazioni o movimenti.

In relazione all'accoglimento pressochè totale delle sue proposte ed al fine di introdurre equità nei circuiti giudiziari e di combattere la violenza, il Gruppo parlamentare misino alla Camera votò favorevolmente anche se quell'Assemblea non diede risposta positiva su due temi e precisamente sui temi relativi alla procedibilità ed alla battaglia contro l'osceno. Pervenuto al Senato il testo legislativo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, era fondatamente da ritenere, così come peraltro si evince dalla relazione della senatrice Marinucci Mariani, che l'esame in seconda lettura fosse stato limitato a tre questioni essenziali: se introdurre o meno il principio della procedibilità d'ufficio oppure prevedere la procedibilità a querela; se mantenere il principio secondo il quale nei reati contro la libertà sessuale si debba procedere a porte aperte e non piuttosto a porte chiuse; se ammettere la costituzione di parte civile e comunque l'intervento nel processo penale delle associazioni aventi ad oggetto la tutela della donna.

Per converso, il tormentato *iter* dinanzi alla Commissione giustizia del Senato, protrattosi per ben 37 sedute nell'arco di diciotto mesi, si è concluso con la formazione di

un nuovo testo che modifica, a volte per la forma e spesso nella sostanza, quasi tutto l'articolato dell'edizione approvata dalla Camera dei deputati, con la sola letterale conferma degli ultimi due articoli che rispettivamente contengono la norma relativa al procedimento con il giudizio direttissimo e l'abrogazione, conseguente al testo proposto, del capo primo del titolo nono del libro secondo e degli articoli 530, 541, 542 e 543 del vigente codice penale.

Non poche modifiche ci trovano pienamente consenzienti. Ad esempio meritano a nostro avviso adesione: il nuovo articolo 2, che fondatamente unificando i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenta punisce il delitto con la reclusione da due a otto anni, così attenuando il minimo edittale della pena, per consentire una migliore e più equa graduazione delle sanzioni; il nuovo articolo 6, che parzialmente ristrutturando il testo della Camera definisce la violenza sessuale di gruppo come «commissione con violenza o minaccia da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali su taluno, o nella costrizione a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri» e riduce il minimo della pena da cinque a quattro anni; il nuovo articolo 8 laddove, sempre per ragioni di equità e di graduazione della pena, in misura riduttiva prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni nel caso di commissione di atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere; la nuova formulazione dell'articolo 10, che ben a ragione tra le pene accessorie aggiunge la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani senza menzione della persona offesa; l'introduzione con l'articolo 12 della sanzione delle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda per le molestie sessuali.

Esprimiamo invece netta contrarietà in ordine ad alcune modifiche che stravolgono e radicalmente annullano il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Siamo veramente amareggiati e stupiti posto che ci è dato rilevare che per la violenza sessuale presunta si propongono radicali e aberranti innovazioni e particolarmente l'abbassamen-

to a 12 anni del limite di età del minore offeso dal reato.

È codificato (articolo 519 del vigente codice penale) che la violenza è presunta nei rapporti con un minore di 14 anni: il legislatore presume che fino a 14 anni non sussista capacità di consenso valida del minore soprattutto per ragioni di maturità psichica. L'attuale limite di violenza presunta non ridotto dalla Camera dei deputati è posto a difesa dell'adolescente tratto facilmente in inganno, cioè sedotto senza violenza fisica, da persona adulta e corrotta.

Come ha acutamente osservato, in un recente convegno, Mario Berri, primo presidente emerito della Corte di cassazione, non è ammissibile la riduzione a 12 anni che a torto si vorrebbe giustificare con il rilievo che oggi, con l'educazione sessuale e gli spettacoli più liberi, al compimento dei dodici anni il minore avrebbe acquisita sufficiente capacità per comprendere appieno la portata del rapporto sessuale e così sarebbe libero di praticarlo come meglio crede. *Ex contrariis* è da considerare la maturità fisica del minore secondo gli insegnamenti delle scienze mediche. Il Berri commenta: «A dodici anni si è ancora bambini e se si conosce la materialità del rapporto sessuale non si è normalmente in grado di vagliarlo e di opporsi alle abili e raffinate lusinghe di persone adulte e corrotte. Il problema va visto non tanto come libertà data ai ragazzini di gestire i propri impulsi e sentimenti ma come licenza data agli adulti scaltri di insidiare i dodicenni».

Una legge siffatta finirebbe per riconoscere la piena liceità, per gli adolescenti fino ai quattordici anni, di tutti gli atti di natura sessuale, atti che oggi nei loro confronti non sono punibili anche se violenti; trasformerebbe gli atti non punibili in atti leciti. È invece per gli adulti, dai quattordici anni in su fino a cento, che si verrebbe a fare un dono socialmente tremendo: quello di poter insidiare — come ho già detto — gli adolescenti tra i dodici e i quattordici anni, magari al fine deprecabilissimo di avviarli alla prostituzione senza incorrere nel grave delitto di violenza carnale o sessuale. Confidiamo che la predetta «pensata» riduttiva non passi al vaglio di questa autorevole Assemblea. È

forse opportuno considerare se il limite di quattordici anni non sia troppo basso e se sia di conseguenza opportuno elevarlo a quindici-sedici anni, allineandosi così a quanto è stato stabilito legislativamente in Francia, Gran Bretagna, Belgio, Repubblica Federale tedesca, tanto per restare nell'ambito dei paesi dell'Europa comunitaria. Comunque non ci spieghiamo come mai il soggetto minore degli anni quattordici, non imputabile perchè ritenuto immaturo e quindi incapace di cosciente determinazione, possa invece essere ritenuto capace di consentire all'atto sessuale.

Non siamo parimenti d'accordo sulla soppressione dell'articolo 609-*decies* del codice, propostoci dalla Camera dei deputati, che peraltro prevede per i delitti di violenza sessuale la procedibilità a querela della persona offesa limitatamente al caso che tra questa ed il colpevole intercorra, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza. Sono del parere che generalmente, in tema di violenza sessuale, si debba procedere a querela della persona offesa perchè quest'ultima molto spesso preferisce dimenticare il torto patito e non essere parte di un processo che può comunque turbarla. Infatti il processo, in non pochi casi, può provocare danni maggiori, traumi gravissimi che si ripercuotono nel corso di tutta una vita. La previsione categorica della procedibilità d'ufficio, a nostro avviso, non si attaglia al reato di violenza sessuale che ha connotazioni tutte particolari, fondate soprattutto sull'indagine psicologica circa l'esistenza del consenso della persona offesa. In tal modo, spesso lo Stato verrebbe a sostituirsi in una valutazione che dovrebbe spettare esclusivamente alla parte offesa la quale dovrebbe essere pienamente libera di reclamare e far valere il suo diritto sporgendo querela, sia pure irrevocabile.

Ci sembra, comunque, aberrante stabilire che si possa procedere d'ufficio in caso di violenza in circostanza di matrimonio, prescindendo dalla querela della parte offesa. Non può infatti ignorarsi che la prestazione del cosiddetto debito coniugale si fonda su una comunione esistenziale di sentimenti, di rispetto, di intese, di generosa dedizione, di

affetti, di solidarietà, di valutazioni, di interesse a mantenere la solidità della famiglia, di salvaguardia dell'interesse e dell'avvenire dei figli ed anche di riservatezza e di perdono. Non è minimamente vero che la procedibilità a querela di parte si traduca nell'esigenza dell'«eroismo del coniuge più debole». Occorre, invece, riservare alla consapevole e responsabile valutazione della parte offesa di stabilire e decidere se la patita offesa alla sua libertà debba, sempre e in ogni caso, giustificare l'intervento del magistero punitivo con le relative conseguenze.

Ma la più grave delle modifiche suggerite dalla Commissione giustizia, frutto di compromesso che compromette la stessa validità ed efficacia della riforma, è l'artificiosa e capziosa introduzione della partecipazione al processo di associazioni e movimenti. Non si può negare che le organizzazioni femminili — non femministe — hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale e di rilevante portata per la difesa della libertà e della dignità della donna. Tuttavia, proprio per tutelare tale libertà e tale dignità, è da escludere la loro presenza, qualunque ne sia la forma e quali ne siano le modalità, nel giudizio relativo a reati afferenti la violenza sessuale.

Necessita che il procedimento non assuma toni e modi di svolgimento assemblearistico e non sia strumentalizzato o politicizzato. È più che sufficiente la presenza del pubblico ministero e del difensore. Nel processo penale è lo Stato che tutela l'interesse leso dai delitti. La donna, che con lunghe battaglie ha conquistato la propria identità, la propria autonomia, il diritto alla parità, non ha bisogno di andare ai processi con la balia. Peraltro, la contraddizione non dovrebbe consentire a chi opta per la procedibilità d'ufficio rispetto alla querela di parte di sostenere la costituzione di parte civile o l'intervento in giudizio delle organizzazioni femminili o femministe.

Tanto meno è dato introdurre, nel nostro ordinamento penale, come si vorrebbe fare ai sensi del proposto articolo 11, una figura amorfa, ibrida ed ambigua che ondeggia tra l'intervento *ad adiuvandum* ed una vera e propria costituzione di parte civile.

Infine, vi è il problema della pubblicità

delle udienze nei dibattimenti relativi a reati contro la libertà sessuale. La regola prevista dall'articolo 423 del codice di procedura penale è quella delle udienze pubbliche e tuttavia il giudice può disporre, anche d'ufficio, che il dibattimento od alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse quando la pubblicità, a cagione della natura dei fatti o della qualità delle persone, può nuocere o eccitare riprovevole curiosità. Poichè la pubblicità del dibattimento potrebbe aggravare la violenza subita dalla parte offesa, appare più conferente procedere a porte chiuse. Bisogna, d'altra parte, tener presente che, nel processo penale, è protagonista ed assume un ruolo centrale l'imputato e non può rimettersi alla sola discrezionalità, alla sola iniziativa della parte lesa l'eventuale procedimento a porte chiuse. Un tale modo di procedere, così come previsto dall'articolo 13 del testo al nostro esame, appare non solo inconferente, ma anche ingiustificabile e discriminatorio.

Abbiamo così, in rapida sintesi, esaminato — in parte approvando ed in parte criticando e disattendendo — la nuova normativa compromissoria in tema di tutela della libertà sessuale che la senatrice Marinucci Mariani vorrebbe fondatamente battezzare con la formula «riforma della disciplina penale in materia di violenza sessuale».

Dagli atti di un convegno tenutosi a Roma il 27 gennaio scorso abbiamo avuto modo di apprendere che l'autorevolissimo senatore professor Giuliano Vassalli, partecipando alla nota trasmissione «Chiamate RAI 2 - 3131» ha voluto dare una lezione di libertà e di onestà morale e — aggiungiamo noi — di elevatissima competenza giuridica dichiarando che, come presidente della Commissione giustizia del Senato, non ha mai votato nel corso dell'esame del testo legislativo sulla violenza sessuale e che non voterà in Aula perchè il Parlamento è rimasto prigioniero di se stesso sotto la spinta di organizzazioni femministe e perchè i disegni di legge come quello all'odierno nostro esame «attraversano trasversalmente i Gruppi politici» e «non si possono fare sul corpo sensibile della comunità». Il presidente Vassalli ha cortesemente voluto chiarirmi che il suo atteggiamento

è da riferirsi particolarmente alla riduttiva ed incongrua soluzione adottata da questa Commissione giustizia per la quale la violenza sessuale dovrebbe presumersi se commessa nei confronti del minore degli anni dodici e non degli anni quattordici. Ne prendo atto, ringraziandolo vivamente e rilevando il profondo significato di un comportamento che proviene da uno scienziato del diritto che tutti ammiriamo e doverosamente rispettiamo.

Anche la mia parte politica è assai turbata e fortemente critica di fronte agli altrui cedimenti e agli altrui compromessi che, se convalidati da questa Assemblea, inciderebbero negativamente sui singoli, sulla collettività e, particolarmente, sulle donne che si vorrebbero tutelare e che in effetti non si tutelano. Essa, consapevole della necessità di una nuova disciplina della libertà sessuale, della violenza sessuale, non può pertanto confermare, allo stato degli atti, il sofferto voto favorevole espresso nell'altro ramo del Parlamento e rimane «in angolo», in attesa del recepimento di auspicabili emendamenti migliorativi. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo sia leale riconoscere che il disegno di legge al nostro esame è il frutto di un lavoro appassionato ed intenso compiuto dalla Commissione in un clima di vivace confronto dialettico che ha registrato momenti di aspra contrapposizione su scelte non marginali della riforma legislativa, la quale sembra complessivamente esprimere, più che l'affermazione di nitido e preciso indirizzo politico, un tentativo di mediare tra posizioni culturali lontane e diverse.

Lo stesso distacco del testo licenziato in Commissione rispetto a quello votato dall'Aula di Montecitorio e di questo rispetto a quello approvato dalla Commissione giustizia del Senato sono la riprova significativa di quanto tormentosa, difficile e sofferta sia stata la strada compiuta per arginare le latenti conflittualità della delicata problema-

tica in discorso. E come tutti i compromessi raggiunti in sede di formazione delle norme giuridiche, il disegno di legge contiene luci ed ombre che, a nostro avviso, impongono l'esigenza di un'ulteriore, penetrante riflessione per far sì che la seconda lettura non si risolva in una rituale omologazione di scelte già altrove compiute, ma soddisfi la *ratio* delle stesse complessità del procedimento legislativo, consentendo di ripercorrere in analisi pacata ed attenta e per ogni migliorativa correzione il lavoro che abbiamo compiuto.

Una preliminare osservazione mi sembra necessaria. Credo sia importante recuperare al nostro discorso alcuni fondamenti etico-religiosi in larga misura sbiaditi nella neutralità di talune proposizioni critiche tratte a ridefinire la nozione di libertà sessuale in chiave di antitesi, che oserei definire «laicista», al concetto di violenza sulla donna, con lieve scarto rispetto a certe visioni banalizzanti, ludiche della sessualità, che rendono equivoca, confusa e, per alcuni aspetti, inafferrabile la stessa *ratio* dell'intervento sanzionatorio e finiscono per contrapporre alla libertà, intesa come esaltazione della dignità dell'uomo in tutte le possibili proiezioni della sua personalità, un nebuloso libertarismo che traguarda le sue conquiste sulla mera caduta di vincoli e di remore inibitorie, in una concezione materialistica e aridamente permissivistica degli spazi di libertà dell'individuo.

Io penso che sia corretto affermare, senza alcuna pretesa di ancorarsi a rigorismi confessionali, che uno Stato, ogni Stato, non può non interessarsi al fenomeno della violenza per tutto ciò che di negativo esso esprime in termini di tutela della persona umana, della sua dignità e delle sue libertà, con particolare protezione per quei beni collegati alle manifestazioni più riservate ed intime della vita di ognuno, come le manifestazioni della sessualità dell'individuo nel suo divenire, nel suo realizzarsi, in una complessa serie di elementi spirituali e materiali, di anima e di corpo, di istinti e di razionalità, di intelligenza e di volontà.

Ecco il senso profondo dell'emendamento sostenuto dal Gruppo della Democrazia cri-

stiana nell'altro ramo del Parlamento per la correzione della rubrica del titolo IX nei termini ora definiti nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame: il recupero della centralità della persona umana nell'interesse dei suoi valori, dei suoi attributi, dei suoi diritti, e la valorizzazione della ricchezza della vita sessuale come espressione della donazione di sé e del carattere oblativo dell'amore coniugale non più *remedium concupiscentiae* in una *societas* esclusivamente costruita per il *bonum proles*, ma come primo e principale scopo del matrimonio. Correzione non nominalistica ma sistematica, che la migliore dottrina penalistica già trent'anni fa affermava necessaria, sottolineando come l'aver posto i delitti contro la libertà sessuale insieme ai delitti contro il pudore e l'onore sessuale sotto il titolo IX che riguardava invece i «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume», fosse stata una scelta sbagliata ed illogica, che finiva per ridurre la libertà sessuale ad una «sottospecie» della moralità pubblica. Già allora si rilevava quanto profonde fossero le differenze tra i due gruppi di reati: quelli contro la libertà sessuale, che offendono, almeno in prevalenza, i singoli individui, e quelli contro il pudore e l'onore sessuale, che offendono quasi esclusivamente la collettività, tenuto anche conto che la libertà sessuale non è sicuramente un attributo della società, bensì dell'individuo. E già allora, per superare l'ingiustificata antinomia, segnalata ampiamente dalla dottrina germanica, si suggeriva di trasferire i delitti contro la libertà sessuale nella categoria dei delitti contro la persona. Questo suggerimento, finalmente, è stato accolto dall'articolo 1 del disegno di legge, che rappresenta una rilevante novità, rispondente all'esigenza di diradare ogni incertezza sulla reale oggettività giuridica del complessivo sistema sanzionatorio, rafforzando la tutela della persona umana nella sua dignità e nei suoi inalienabili diritti.

E qui cade pertinente il rilievo che un più intenso rafforzamento dei presidi normativi contro l'arrembante crescita della violenza sessuale (poc'anzi la relatrice Marinucci ne ricordava alcune recenti e significative conferme) è progetto sicuramente al fondo di

tutte le proposte assembleate nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Ma è un progetto che avrebbe postulato il recupero di migliore attenzione per tutte quelle manifestazioni che costituiscono terreno di cultura per stimoli e suggestioni cui variamente si lega l'etiogenesi della violenza sessuale. È il discorso della pornografia, un discorso che finora ha registrato chiusure pregiudiziali di varia indole, dal rifiuto a riconoscere la rilevanza nell'economia della nostra particolare tematica, all'opinione che essa tutt'al più appartenga ad un reliquario di frustranti mode repressive, declinate ormai per la forte «evoluzione» del costume; e comunque inidoneità della pornografia ad essere matrice e radice di violenza, o veicolo di quella subcultura che confonde sesso e possesso, conquista e violenza. Opinione certamente infondata perchè mi sembra del tutto evidente che la mercificazione ed il degrado della persona umana, in particolare della donna, riproposti attraverso immagini attentamente studiate per eccitare all'abiezione le coscienze più fragili ed esaltare gli istinti inferiori, possono attivizzare comportamenti sessuali incontrollati e violenti, attraverso forme subdole di istigazione. Ma opinione, debbo riconoscerlo, purtroppo ampiamente legittimata da un indirizzo interpretativo, che ha finito per lentamente ma interamente svuotare di contenuto il precetto dell'articolo 528 del codice penale, rendendo arduo di pochi magistrati, inguaribilmente fedeli allo spirito ed alla lettera della legge, l'irrogazione di condanne per questo ormai obsoleto titolo di reato. E, tuttavia, se è vero che una corretta scelta di prevenzione può indurre, nella complessiva lotta alla violenza sessuale, risultati assai più ragguardevoli che non la mera risposta repressiva, allora mi sarebbe parso coerente che la scelta legislativa non disertasse gli ambiti nei quali avrebbe potuto dimostrarsi più intensamente efficace, recuperando rigori e principi che pure hanno specifica protezione costituzionale.

Ma non soltanto questi sono i rilievi che il disegno di legge suggerisce. Al di là di numerose, ma in certa misura correggibili, imperfezioni del tecnicismo legislativo, vi sono

rilevanti incongruenze logiche, rispetto alle finalità, pur dichiarate essenziali, della scelta legislativa, che è — e non può non essere — quella di potenziare i presidi normativi contro la preoccupante crescita della violenza sessuale a tutela, in particolare, dei soggetti più deboli e vulnerabili, e cioè i minori. Incongruenze che meritano un'attenta riflessione, a pena di imporci un giudizio decisamente critico e negativo nei confronti del disegno di legge nel suo complesso.

L'articolo 2, che introduce l'articolo 609-bis del codice penale, da un lato accomuna in un'unica previsione e in una sola sanzione, graduabile con la reclusione da tre a otto anni, ben quattro distinte ipotesi di reato, dall'altro omette del tutto la considerazione di una situazione di fatto che meriterebbe invece di essere opportunamente sanzionata. Dal primo punto di vista la norma, abolendo la distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenti, che pur aveva un suo innegabile fondamento nella grande varietà e nella diversa gravità delle possibili forme di violenza sessuale, ha previsto quattro distinte figure criminose: il caso di chi, con violenza, minaccia o commette su taluno atti sessuali; il caso di chi, con violenza o minaccia, costringe taluno a commettere atti sessuali sulla persona del colpevole; il caso di chi, con violenza o minaccia, costringe taluno a commettere tali atti su se stesso; il caso infine di chi, con violenza o minaccia, costringe taluno a commettere atti sessuali su altri. La pena prevista è inferiore nel massimo a quella comminata dall'articolo 519 del codice penale per la congiunzione carnale violenta ed è di poco superiore, sempre nel massimo, a quella già stabilita dall'articolo 521 del codice penale per gli atti di libidine violenta. Orbene, non c'è chi non veda come la norma abbracci in un'unica equazione sanzionatoria, in un'unica previsione, fatti di gravità estremamente diversa: dalla più atroce e traumatica congiunzione carnale, ad atti sessuali di potenzialità lesiva molto più modesta. Chi ha frequentato le aule di giustizia conosce bene la tendenza della maggior parte dei giudici ad attestarsi su minimi sanzionatori. Talchè è agevole intuire che anche per i casi più gravi saranno irrogate

sanzioni che non si discosteranno dai minimi edittali. Conseguentemente, il risultato complessivo della nuova formula incriminatrice finirà per produrre un effetto polarmente contrario a quello perseguito dal legislatore, ossia un sostanziale affievolimento della tutela della libertà sessuale.

La nuova norma appare, per altro verso, imprecisa e inadeguata per eccesso di previsione. Ma essa, una volta che sia stata scelta questa speciale tecnica legislativa, si rivela imprecisa e inadeguata anche per difetto, dal momento che trascura di sanzionare il fatto di chi, con violenza o minaccia, costringe una persona maggiorenne ad assistere ad atti sessuali che si svolgano tra altri. L'omologo comportamento in danno di persona minore di 14 anni è previsto dall'articolo 8 del disegno di legge. Qui mi preme sottolineare che la persona anche maggiorenne, ma in particolare la persona infradiciottenne, costretta ad assistere ad esibizionismi amatori, può subirne stimolazioni suggestive intensamente corruttrici, con conseguente danno per la libera esplicazione della sua vita sessuale; stimolazioni di gravità, credo, almeno pari a quelle derivabili dall'immediato e diretto coinvolgimento nell'esperienza sessuale.

Per ulteriore aspetto, l'estrema latitudine della previsione incriminatrice, a meno di una adeguata correzione, finisce per assoggettare ad un trattamento sanzionatorio, ingiustamente, inutilmente repressivo e severo, fatti di assai modesto rilievo criminale: un bacio, un abbraccio, un tocco lascivo certamente meritano un'autonoma e differenziata previsione.

Per questa ragione, pur senza voler interamente ridiscutere il lavoro compiuto dalla Commissione, mentre segnaliamo le più rilevanti distonie che cogliamo nel testo normativo, riteniamo doveroso formalizzare una proposta emendativa per introdurre nell'articolo 2 una specifica previsione concernente i fatti di minore gravità criminale.

Anche l'articolo 8 (di cui credo sia coerente parlare ora per la diretta connessione che esso ha con l'articolo 2) desta molte perplessità, perchè pure questa scelta finisce per indebolire anzichè rafforzare le difese contro gli attentati alla libertà sessuale, questa vol-

ta, per di più, in danno di minori. Non è facile intuire le ragioni per le quali il limite di età del minore, rispetto all'articolo 530 del codice penale che l'articolo 15 del disegno di legge espressamente abroga, sia stato ridotto da 16 a 14 anni: un rapporto sessuale compiuto in presenza di un fanciullo o di una fanciulla appena quattordicenne può avere un effetto di grave corruzione e può segnare in maniera indelebile la sua psiche. Affermarne la penale irrilevanza è scelta scarsamente razionale e incoerente con gli obiettivi della riforma legislativa. Inoltre, richiedere — come fa l'articolo 8 — che il soggetto attivo faccia «intenzionalmente» assistere il minore degli anni 14 ad uno o più atti sessuali introduce un'ulteriore grave limitazione nei confini di operatività della norma. L'avverbio «intenzionalmente» sta chiaramente ad indicare una precisa finalità dell'azione e configura quello che, sul piano penalistico, si qualifica, quanto ai requisiti dell'elemento intenzionale del reato, come dolo specifico. Il soggetto attivo, cioè, avendo la consapevolezza della presenza del minore e della rilevante probabilità che il medesimo assista all'atto sessuale, compie tale atto ugualmente, sia pure senza il fine specifico di farvi assistere il minore. Ebbene, onorevoli colleghi, questa ipotesi nell'attuale formulazione della norma, va esente da sanzioni! Credo che a questo punto sia consentita una prima conclusione: nel disegno di legge l'inasprimento sanzionatorio, ove previsto, è solo apparente e riguarda, in definitiva, soltanto la pena massima edittale considerata nell'articolo 2 rispetto a quella stabilita nella vigente norma dell'articolo 521 del codice penale per gli atti di libidine violenti, con conseguenze applicative di fatto irrilevanti o addirittura insussistenti!

Due osservazioni positive ora, almeno per alternare squarci di luce alle molte ombre che sul disegno di legge si stagliano. L'articolo 6, con la previsione di un autonomo titolo di reato sulla violenza sessuale di gruppo, ha certamente rafforzato la tutela penale rispetto all'attuale normativa. Il sistema vigente, infatti, consente di aumentare, mediante una circostanza aggravante, la pena base fino a un terzo solo se il fatto, ai

sensi dell'articolo 112, numero 1, del codice penale, è compiuto da cinque o più persone. L'articolo 6 prevede, invece, che la violenza o minaccia possa essere commessa anche da due sole persone riunite ed estende la punibilità all'ipotesi che una sola di esse abbia agito materialmente. Introduce inoltre un aumento più consistente della pena prevista per il reato base: da quattro a dodici anni, anziché da due a otto anni. Forse una più efficace azione dissuasiva contro la violenza di gruppo avrebbe potuto realizzarsi, apprestando — sul modello di quanto abbiamo già compiuto con la norma dell'articolo 289-bis del codice penale — una speciale riduzione premiale per il concorrente che, dissociandosi dall'azione dei partecipi, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia tratta alle sue definitive conseguenze. È una soluzione sulla quale riflettere.

Anche l'articolo 12, che integra l'articolo 660 del codice penale, nel prevedere opportunamente fatti di molestia per motivi di natura sessuale, sanzionabili con le pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda, configura una corretta ragione aggravatrice della pena rispetto alla previsione base della «molestia o disturbo delle persone». Ed è giusto che, restando invariato il nucleo centrale dell'elemento oggettivo del reato, mutando cioè soltanto il motivo dell'azione e l'entità della pena, sotto il profilo della tecnica legislativa, anziché introdurre una nuova fattispecie incriminatrice, sia stato aggiunto un secondo comma all'attuale ipotesi-base dell'articolo 660, configurando, in sostanza, una circostanza aggravante ad effetto speciale.

Di tutt'altro segno invece, onorevoli colleghi, le riflessioni suggerite dall'articolo 3 che introduce l'articolo 609-ter. Questa scelta legislativa è stata già oggetto di un ampio dibattito ed è una scelta che ha già meritato severe censure, aspre critiche da operatori del diritto, da medici, da psicologi, dall'uomo della strada. Mentre l'articolo 519, numero 2 del secondo comma, del codice penale e lo stesso testo licenziato dalla Camera dei deputati sanzionano — a titolo di violenza presunta — qualunque atto sessuale commesso sulla persona di un minore di anni quattordici, anche in assenza di violenza o

minaccia, la nostra Commissione giustizia ha ritenuto di abbassare il limite di inviolabilità sessuale dei minori dai quattordici ai dodici anni. Le critiche mosse a questa correzione sono, ad avviso del Gruppo della Democrazia cristiana, ampiamente motivate e fortemente giustificate.

Credo sia corretto ricordare che la stessa Corte costituzionale si è occupata del problema in due distinte occasioni e con la sentenza n. 151 del 28 giugno 1973 e con la sentenza n. 209 del 6 luglio 1983. In entrambe le circostanze la Corte, statuendo che il limite di quattordici anni è un limite assolutamente «razionale», ha specificamente affermato che, a prescindere dallo sviluppo fisico, che può avere una qualche importanza ma non è certamente decisivo, non è arbitrario ritenere che un minore infraquattordicenne, anche se fornito di precoce ingegno, possa difettare di quelle capacità di giudizio che gli consentano di valutare le implicazioni di carattere etico connaturate ai comportamenti sessuali. E io credo sia anche giusto sottolineare che questa norma, nella versione della Commissione, introduce un elemento di grave incoerenza, di grave disarmonia, di forte illogicità nel sistema.

Onorevoli colleghi, tutti sanno che il sistema penale considera immaturo il minore dei 14 anni, valutando come egli non sia capace di discernere compiutamente il significato, la portata di atti che abbiano un rilievo nella vita di relazione e come egli non sia pienamente capace di determinarsi liberamente nelle sue scelte. L'ordinamento, di conseguenza, considera il minore dei 14 anni non punibile in ordine a qualunque ipotesi criminosa possa essergli addebitata. E io credo sia giusto sottolineare come vi sia una stridente contraddizione di questo principio con la norma secondo la quale una fanciulla o un fanciullo di 12 anni dovrebbe essere considerato soggetto sufficientemente maturo per comprendere pienamente l'importanza degli atti sessuali, anche di quelli più impegnativi e suscettibili di indurre conseguenze essenziali; e come sia difficile affermare che questo minore deve essere ritenuto capace di prestare un consenso valido, libero, responsabile rispetto a tali atti.

Credo che per dirimere le perplessità che su questo delicato tema possono insorgere soccorra la dominante opinione scientifica secondo la quale la crisi puberale coinvolge intensamente i fanciulli proprio intorno ai 12 anni ed è una crisi che finisce per essere compiutamente superata solo negli anni successivi. È un periodo della vita dei giovani, dei minori, caratterizzato da profonde trasformazioni che investono il soggetto dal lato organico, dal lato psicologico, dal lato morale con conseguente grande instabilità fisica, psicologica e fisiologica. È uno dei momenti più delicati dello sviluppo della personalità del fanciullo. In questo periodo sono facili le alterazioni, le rotture dell'edificio organico con la possibilità di comportamenti devianti, di comportamenti che possono rivelarsi decisivi ed esiziali sull'indirizzo e sull'orientamento di tutta la vita futura dell'adolescente.

In sede scientifica è stato inoltre osservato che la psiche di un minore fra i 12 e i 14 anni non può essere lasciata ai suoi impulsi, al suo soggettivismo, spesso ingovernabile, indominabile e irrazionale, avendo il giovanetto bisogno di indicazioni, di suggerimenti, di riferimenti sui quali poter costruire nel valore i suoi comportamenti in maniera sempre più consapevole, sempre più matura. Se è vero che l'atto sessuale esige il consenso pieno della persona con riguardo a tutte le sue conseguenze, è ben difficile che questo consenso possa essere responsabilmente espresso da un minore appena dodicenne.

L'affievolimento del limite di età ai 12 anni è stato giustificato da alcuni con il rilievo che una maggiore informazione ed educazione sessuale e gli spettacoli più «liberi» consentirebbero al minore ultradodicesimo di comprendere appieno la portata del rapporto sessuale. Ma io credo che così argomentando non si tenga in alcun conto la maturità psichica del minore: a 12 anni si è ancora bambini e se può conoscersi la materialità del rapporto sessuale, non si è quasi sicuramente in grado di vagliarne il significato e le conseguenze, non si è in grado certamente di opporsi alle abili lusinghe, alle raffinate seduzioni di persona adulta e corrotta.

In realtà questa norma pone l'adolescente, che dovrebbe essere sempre amorevolmente e premurosamente seguito e consigliato nel suo maturarsi, in balia dei più scaltri corruttori.

A questo pericolo non pone sicuramente rimedio il secondo comma dell'articolo 3, a norma del quale è punita la persona maggiore di età che commette gli atti sessuali nei confronti di un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni con abuso della sua immaturità. Il concetto di abuso della immaturità del minore, onorevoli senatori, è un concetto vago ed indeterminato, è un concetto inafferrabile, certamente insufficiente ed inidoneo ad organizzare un valido argine contro la spregiudicata intraprendenza degli adulti. In base a questa norma l'adulto finisce per essere ammesso a provare che il consenso del minore fu prestato non in ragione della condotta insidiosa, ma quale espressione di una libera scelta in piena consapevolezza, con precoce maturità. Per questa via, inoltre, si consentirebbe la «caccia» spietata ai pregressi comportamenti del minore, atti a dimostrare, ad esempio, la sua pretesa maturità sessuale o — peggio — addirittura la sua corruttela, facendo così surrettiziamente rivivere quell'identico concetto che abbiamo espulso dal sistema con l'abrogazione della speciale causa di esenzione della punibilità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 530 del codice penale.

Inoltre, l'articolo 3 non punisce, forse «inavvertitamente» (ed è un rilievo che io rivolgo a taluni confusi metodi del nostro lavoro) chi, avendo un'età magari di poco inferiore ai diciotto anni, abusi di un minore appena dodicesimo. Si è argomentato su questo punto che non sarebbe giusto punire un minore di età compresa fra i 14 e i 18 anni per aver compiuto atti sessuali — magari un semplice bacio — con un quasi coetaneo di poco inferiore ai 14 anni (mi sembra sia stato richiamato il concetto di *petting*). Ritengo che questo argomento non abbia un gran pregio innanzitutto perchè non ha base nella realtà.

Onorevoli colleghi, non si è mai verificato che un tribunale per i minorenni o una sezione di corte d'appello per i minorenni abbia

condannato un adolescente per effusioni più o meno audaci, più o meno consentite, con persone coetanee. In secondo luogo, non si tiene conto che per gli infradiciottenni esistono altri istituti processuali (come per esempio il proscioglimento per immaturità e il perdono giudiziario cui è possibile far ricorso). Con particolare riferimento al primo di questi due istituti, va ricordato che la maturità o l'immaturità dell'infradiciottenne deve essere giudicata, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, in relazione alla diversa natura, contenuto, valore e rilevanza degli atti compiuti. Nel caso in cui l'infradiciottenne, che abbia compiuto atti sessuali sul minore di anni quattordici, venga prosciolto per immaturità egli può, a norma dell'articolo 26 della legge 20 luglio 1934, n. 1404, essere assoggettato alla misura dell'affidamento al servizio sociale minorile, per una migliore educazione e per le necessarie terapie di risocializzazione.

Ritengo, concludendo sull'argomento, che sia giusto che il Senato ripristini, in ordine al punto in esame, il testo già approvato dalla Camera dei deputati, riportando a 14 anni il limite della inviolabilità sessuale dei minori. Onorevoli colleghi, la tutela dell'infanzia, contro le molte forme di violenza sessuale che si registrano quotidianamente in allarmante crescendo, deve essere forte, reale, intransigente, in armonia del resto con le scelte di politica legislativa compiute da altri paesi di alta civiltà giuridica e di evoluto costume sociale.

L'articolo 4 solleva anch'esso, così com'è formulato, molte riserve. Il concetto ispiratore della norma dovrebbe essere duplice: da un lato, dovrebbe consentire a chi sia affetto da una infermità psichica — e ricordo, al riguardo, un lucido intervento del senatore Vinci Grossi — specie se circoscritta o monomaniacale (penso, ad esempio, ad alcune forme di paranoia con deliri di persecuzione), di avere una propria vita sessuale; e, dall'altro, dovrebbe impedire che qualcuno possa abusare dell'infermità psichica per compiere sul soggetto che ne è portatore atti sessuali che, in condizioni di normalità psichica, non sarebbero nè accettati nè consentiti. Ebbene, non si vede perchè questa nor-

ma debba postulare la totale incapacità di intendere e di volere del soggetto passivo.

Credo che anche un'infermità psichica di modesta entità, che non privi totalmente il soggetto passivo della capacità di intendere e di volere, possa costituire una minorazione tale da rendere il soggetto incapace di comprendere il valore dell'atto sessuale o comunque di opporsi in maniera validamente antagonista all'azione del suo detrattore. Perciò, la locuzione: «nei confronti di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere e di volere» dovrebbe essere sostituita da un'altra formula, come, ad esempio: «nei confronti di persona affetta da infermità psichica», che mi sembra decisamente più adeguata.

D'altro canto, la stessa locuzione «abuso della persona» è vaga e generica, di difficile interpretazione e di ancor più difficile applicazione. La logica della fattispecie richiede, invece, che l'abuso sia strettamente correlato all'infermità psichica e che sia punito chiunque commetta, senza violenza o minaccia, atti sessuali nei confronti di persona affetta da infermità psichica, quando detti atti costituiscano abuso della infermità stessa. Credo che questa sia una ragionevole proposta emendativa da offrire alla vostra attenzione.

Ritengo, inoltre, che l'articolo 4 dovrebbe essere completato con la previsione di una circostanza aggravante nel caso in cui l'atto sessuale sia commesso anche con violenza o minaccia nei confronti del soggetto incapace. Mi sembra che si tratti di una vistosa dimenticanza, che dovrebbe essere sanata.

Affronterò, da ultimo, due problemi di carattere generale: quello della procedibilità dell'azione e quello del diritto di partecipare al processo, che, secondo la costruzione dell'articolo 11, dovrebbe essere riconosciuto ad associazioni e movimenti. L'articolo 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 15 del disegno di legge ora in esame, abroga, tra l'altro, l'articolo 542 del codice penale, che prevede, quale regola, la procedibilità dell'azione a querela dell'offeso e, solo in particolari casi, la procedibilità d'ufficio. Ne deriva che, secondo il provvedimento all'esame dell'Aula, si ripristina per tutti i reati di violenza ses-

suale il principio generale della procedibilità d'ufficio. Su questa impostazione non credo vi sia nulla da obiettare. Intendo insistere invece — con forza — sull'opportunità che, in via di eccezione, sia prevista la procedibilità a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorrano al momento del fatto rapporti di coniugio o di convivenza di tipo coniugale. È chiaro che con ciò non si vuole creare uno spazio di esenzione o di impunità alla violenza sessuale, che va perseguita ovunque essa si annidi, anche all'interno dello stesso rapporto coniugale. Si vuole soltanto offrire al coniuge leso la possibilità di operare una scelta, nel suo stesso interesse, di promuovere la punizione del colpevole e di determinare, così, la distruzione del rapporto o la dissoluzione della famiglia ovvero di rinunciare alla restaurazione del diritto leso ma di conservare la speranza nel ristabilimento di un'apprezzabile normalità nei rapporti con il coniuge e di salvare, in definitiva, l'unità della famiglia.

Non si tratta, come è stato detto pur suggestivamente, di esigere, con la presentazione della querela, «l'eroismo del coniuge più debole».

Senatrice Marinucci, anche se si procedesse d'ufficio, il coniuge leso dovrebbe pur sempre essere chiamato a testimoniare e a confermare nel dibattimento l'accusa. Si tratta, invece, di riservare alla consapevole e responsabile valutazione della persona offesa la decisione se la punizione della trasgressione, della violazione della sua libertà, valga oppure no le conseguenze dell'intervento del magistero punitivo. Credo che qui vada decisamente contrastato l'ingresso, in un contesto che è così delicato, dell'iniziativa del terzo estraneo il quale potrebbe, guidato da mille ragioni, le più svariate ed inaccettabili, aver interesse a sconvolgere con un'autonoma denuncia il corretto assetto dei rapporti familiari.

Forti perplessità suscita anche l'idea di consentire l'ingresso nel processo penale alla costituzione delle associazioni e dei «movimenti» (questa mi sembra sia la definizione utilizzata nel testo legislativo). Si mostra di non aver compreso — credo — che la classi-

ficazione di quegli interessi (la cui tutela si assume a ragione giustificatrice della scelta legislativa) come «interessi diffusi», è profondamente erronea e sbagliata. Credo che questi interessi, che ancora non hanno ricevuto una definizione normativa, nè una persuasiva lettura giurisprudenziale, abbiano una comune caratteristica: quella di trascendere gli interessi dei singoli e di correlarsi a situazioni di carattere generale, alla tutela cioè di valori di ampio rilievo sociale, come il diritto alla salute, all'ambiente, al risparmio. L'interesse tutelato dalle norme che noi stiamo esaminando, onorevoli colleghi, la libertà sessuale, è invece un interesse strettamente e inconfondibilmente individuale, sicchè solo la persona che ne è titolare è legittimata a farlo valere in giudizio. Al riguardo, credo sia corretto il richiamo all'articolo 24 della Costituzione, che attribuisce la titolarità dell'azione giudiziale, a tutela dei diritti e degli interessi «propri», all'attore, non ad altri.

Riconoscere pertanto il diritto di costituirsi alle associazioni non solo si pone in contrasto con lo spirito informatore del disegno di legge (che non a caso ha classificato i reati di violenza sessuale come reati contro la libertà personale, anzichè contro la moralità pubblica e il buon costume), ma sarebbe di assai dubbia conformità costituzionale, tenuto conto della lettera e dello spirito dell'articolo 24 della Costituzione.

La previsione del diritto delle associazioni di costituirsi nei processi per reati di violenza, inoltre, costituirebbe una grave anomalia del sistema processuale. Voi sapete che, a norma degli articoli 22 e seguenti del codice di rito penale, è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale, attraverso la costituzione di parte civile, solo il soggetto che abbia subito un danno immediato e diretto. L'associazione, ne faccia o meno parte la persona offesa, non subisce la lesione di un interesse proprio, non riceve un danno immediato e diretto, e conseguentemente non ha alcun titolo per costituirsi parte nel procedimento.

Il richiamo suggestivo della collega Marinucci al punto 39 del disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale non credo sia pertinente. Ritengo che

quel principio faccia riferimento ad enti ed associazioni cui è già riconosciuta dall'ordinamento finalità di tutela degli interessi lesi: da un lato quella norma intende richiamare proprio gli interessi diffusi, di cui l'ente o l'associazione sia rappresentante esponenziale, dall'altro richiede che l'associazione o l'ente sia riconosciuto come legittimo rappresentante di questi interessi. Il richiamo pertanto non si attaglia affatto agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice che — credo sia utile ribadirlo — riguarda sempre e soltanto interessi strettamente individuali.

Del resto, io credo che il punto 39 non preveda neppure il diritto di «costituirsi» nel processo. Si tratta di una norma che si limita ad attribuire i poteri spettanti nel procedimento all'offeso dal reato non costituito parte civile (ossia il potere di presentare denunce e memorie) anche ai titolari dei cosiddetti interessi diffusi. La norma del punto 39, inoltre, richiama «particolari forme» che dovranno essere organizzate dal legislatore delegato e quest'ultima espressione indica chiaramente che non si intende riconoscere nè agli enti, nè alle associazioni e neanche ai vari movimenti il diritto di costituirsi parte civile, chè altrimenti si sarebbe menzionato un tal diritto in modo esplicito. Queste considerazioni credo che rendano particolarmente evidente la necessità di differire la materia all'emanazione del nuovo codice onde realizzare un'organica sistemazione delle complesse scelte legislative.

Onorevoli senatori, io ho terminato il mio intervento, nel corso del quale ho difeso, come ho potuto, le mie poche certezze. Ho partecipato, senza alcun preconetto, i molti dubbi della mia coscienza.

Spero che questo contributo arricchisca gli spunti della vostra serena e certamente più saggia riflessione. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Argan.

Ne ha facoltà.

ARGAN. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, naturalmente non

mi riconosco alcuna competenza giuridica, ma non poteva non colpirmi l'aspetto profondamente culturale, oltre che morale, del problema di cui ci stiamo occupando. Del resto, ho letto con grande interesse la relazione della senatrice Marinucci, che pone proprio il problema in termini altamente culturali.

La normativa in discussione si colloca al delicato punto di congiunzione, o di comune origine, di etica e diritto, tocca situazioni e problemi al confine del pubblico e del privato, ed influirà sulla coscienza morale, sul costume e sulla stessa intimità dei cittadini. Il suo fine immediato è di correggere abusi ricorrenti nel costume, nonchè la persistente tendenza a sottovalutarne la portata, mentre il suo obiettivo lontano è invece quello di definire gli aspetti e gli effetti sociali della sessualità che è bensì espressione dell'intimità e singolarità degli individui, ma è anche il primo fondamento della socialità.

Implicando istanze etiche, una legge sulla punizione dell'illecito sessuale non deve in alcun modo essere considerata contraddittoria, ambigua o incoerente. Al contrario, deve avere finalità chiarissime, alle quali linearmente convergono tutti gli enunciati.

La punibilità segna il limite tra ciò che è lecito come espressione della propria personalità e ciò che è illecito come offensivo dell'altrui e della società tutta, ma va tenuto presente che la società non è soltanto l'abituale costume, bensì una struttura finalizzata ad esiti morali. Per il suo duplice aspetto, dottrinale e programmatico, il provvedimento legislativo che dovremmo votare verrà a situarsi a mezza via tra la prassi e la metafisica del costume. Il testo unificato, elaborato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati ed integrato dalla 2^a Commissione permanente del Senato, mi pare una sintesi accettabile delle posizioni necessariamente non collimanti dei partiti: non è monolitica, ma è equilibrata e coerente. C'è da dire però che equilibrio e coerenza appaiono pesantemente diminuiti nel testo che è risultato dalle discussioni e votazioni che vi sono state alla Camera dei deputati. Tale testo non risulta in tutte le sue norme ispirato al suo primo articolo che ne costituisce la fondamentale premessa.

Per questo primo articolo la violenza sessuale non è più offensiva di un'astratta morale, ma della concreta persona umana. Il mutamento è radicale. Il codice Rocco si rifaceva all'autorità di una morale dall'alto perchè il sistema in cui si inquadrava non dava come essenziale il valore della persona. Nel sistema democratico, in cui invece si inquadra la nuova legge, il valore della persona è al vertice. Poichè il valore della persona è più salvaguardato nel testo unificato della Commissione e riveduto qui al Senato che nel testo approvato dalla Camera, il primo è sicuramente più osservante delle istanze etiche che sono alla base della democrazia.

La Costituzione definisce l'entità sociale e politica della persona con le due grandi coordinate dell'uguaglianza e della libertà. L'articolo 3 dice che deve esserci fra tutti i cittadini uguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ponendo l'uguaglianza e la libertà come fattori costitutivi e qualificanti della persona, reato contro la persona è quello che ne decurta o annienta le libertà. Giustamente, dunque, la legge punisce tutti i crimini sessuali, quale che sia la loro varia morfologia o tipologia, sotto il concetto di violenza, cioè della diminuzione o dell'annientamento della libertà altrui. La Costituzione non prevede soltanto la protezione legale, prescrive la difesa attiva dei diritti di uguaglianza e di libertà, indica come compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità. Si riconosce, dunque, che sussiste uno stato di fatto diverso dallo stato di diritto e si afferma che tale diversità va combattuta e rimossa. Se sono da eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale, a maggior ragione si devono eliminare gli ostacoli di ordine giuridico. Soltanto in ordine di diritto, ma non nella realtà dei fatti, tutti i cittadini godono di pari dignità sociale: non ne godono le donne, benchè la Costituzione lo sancisca, non ne godono i minorenni e i malati di mente, benchè per la Costituzione tutti siano ugual-

mente cittadini e non vi siano cittadini in germoglio, maturi, scaduti. Lo stesso concetto di libertà, tuttavia, rimane un'astrazione finchè non si rifletta che liberi non si è per decreto divino o connaturata virtù: non c'è libertà che non sia liberazione, difficile conquista di quel che non è la condizione naturale, ma la condizione morale della personalità. E la moralità non è la stessa cosa che il moralismo: ne è precisamente il contrario. Moralità è il connettere una connotazione di valore a tutti gli atti dell'esistenza, compresi i sessuali; moralismo è obbedire passivamente a precetti e divieti, con quella tacita licenza di moderata infrazione che accompagna sempre il comando di obbedienza formale.

Ebbene, tutte le correzioni operate al testo unificato sono altrettante infiltrazioni di moralismo, in un dettato in cui la moralità, senza essere sublime, era schietta e coerente. Ho parlato di libertà e liberazione, ma da che cosa e per che cosa? Alla domanda circa la finalità risponde la Costituzione: per il pieno sviluppo della personalità umana, troppo spesso impedita da ostacoli sociali ed economici che è compito della Repubblica — dunque di tutti gli apparati politici, giuridici e amministrativi — rimuovere. Alla prima domanda, cioè da che cosa ci si debba liberare, si risponde che libertà è il sereno giudicare del proprio fare e dell'altrui e, poichè ciò che ostacola il giudizio è il pregiudizio, non si è liberi se non si è liberati dai pregiudizi. I pregiudizi che si annidano e proliferano nella comune opinione circa la sessualità e la liceità o non liceità dei relativi atti sono tanti che non bastano a classificarli i quattro *idola* di Bacone e tra questi ci sono, non ultimi, gli *idola fori*. In questo nostro secolo, cominciato con Freud, molto si è scritto per descrivere il groviglio dei pregiudizi, delle prevenzioni, delle mitomanie e dei tabù che si annidano e diramano, spesso a livello di inconscio, nelle comuni opinioni circa il sesso. Predomina in tutti, inevitabilmente anche nei giudici dei tribunali, una mentalità sessuale confusa e inquieta, turbata da antiche superstizioni e da incontrollate passioni, viziata da correnti, banali, pigramente accettate opinioni.

Non è facile separare con una linea netta il lecito dall'illecito, non rimane che giudicare

caso per caso e i casi sono innumerevoli e imprevedibili, i confini tra uso ed abuso, normalità e anomalia quanto mai labili. Saggiamente i legislatori non hanno neppure tentato di stendere una casistica, una classifica, una graduatoria di gravità dei reati sessuali o delle loro spesso imperscrutabili motivazioni; si sono invece preoccupati di orientare i giudici nella difficile valutazione di aggravanti e attenuanti in ordine all'entità dei reati sul piano sociale.

È questo un campo in cui la mancanza o l'insufficienza di una legislazione fa sì che la prassi della giustizia o la cosiddetta giurisprudenza conferisca alle sentenze dei tribunali una connotazione istitutiva più che applicativa. Mi pare dunque giusto essere molto attenti a distinguere nella legge che dovremo votare i luoghi in cui il moralismo prevale sulla moralità. Che un moralismo pregiudiziale e convenzionale vi si sia infiltrato inquinandola è provato anzitutto dalla soppressione dell'articolo 4 sulla non punibilità degli atti sessuali consensuali tra minori di 18 anni. L'articolo ha scarsi effetti pratici, date le norme generali sulla punibilità dei minori, ma proprio per ciò emerge maggiormente il carattere moralistico e repressivo. L'articolo 4 aveva una precisa ragione d'essere, perchè vi è differenza tra non punibilità e punibilità condonata: affermando la non punibilità, cioè la liceità del rapporto consensuale tra minorenni, il testo unificato si attecchiva allo spirito della Costituzione per cui il minorenne non è una larva di cittadino, ma un cittadino a pieno titolo, sia pure con statuti giuridici adeguati al suo modo di essere fisiologico e psicologico. È contrario allo spirito della Costituzione sancire che per un giovane non ancora diciottenne è illecito, dunque immorale, ciò che è lecito, dunque morale, per un maggiorenne: la morale non si gradua con l'età.

Tutti sanno, anche per personale esperienza, che i giovani, maschi o femmine, provano impulsi affettivi ed erotici assai prima dei 18 anni e che la loro repressione è moralmente e fisiologicamente dannosa. Perché reprimerli allora? C'è chi pensa ancora che nei minorenni non può darsi per acquisita la consapevolezza delle responsabilità che il rapporto

sessuale comporta. Ma che cosa ha fatto e fa lo Stato italiano perchè i cittadini acquistino quel senso di consapevolezza e responsabilità? Quale educazione sessuale viene data ai giovani nella scuola italiana? La stessa parte politica che dubita dell'esistenza nei giovani della consapevolezza e della responsabilità che devono accompagnare il rapporto sessuale ha ostacolato e ostacola l'impegno della scuola a fornire una educazione sessuale e cioè, precisamente, quel senso di consapevolezza e responsabilità. Connetterne meccanicamente l'acquisto al passaggio dalla minore alla maggiore età significa in sostanza affermare come illecito il rapporto sessuale in età in cui non è praticamente possibile avere un lavoro e formare una famiglia, ma ciò vuol dire distorcere la finalità stessa della legge che è di perseguire la coazione mediante violenza e non di proteggere l'istituto della famiglia, che ha già del resto le sue leggi.

Altra e più ipocrita infiltrazione di moralismo è la dichiarazione di violenza presunta per gli atti sessuali compiuti con persona psichicamente inferma. L'ipocrisia sta nel fatto che fingendo di proteggere l'ammalato gli si rende estremamente difficile avere incontri sessuali, giacchè il suo *partner* potrebbe essere automaticamente perseguibile. Ma la Costituzione non nega ai malati di mente, più che non la neghi ai minorenni, la qualità di cittadino a pieno titolo e non è affatto detto che la malattia mentale annienti gli impulsi sessuali o impedisca di soddisfarli.

Negli atti della Camera ho letto con ammirazione un intervento dell'onorevole Benevelli, psichiatra, e la profondità scientifica mi è parsa pari all'altezza morale del discorso. Mi rattrista che sia rimasto senza eco e probabilmente senza ascolto. Spiega come l'infermità psichica che ha origine da insufficienza o insoddisfazioni sessuali possa trovare nella ripresa di un rapporto sollievo e rimedio; come il malato sia spesso capace di iniziativa, come non possa dichiararsi *a priori* abusivo o violento l'atto sessuale compiuto con persona psichicamente inferma. La verità è che con il comma 3 dell'articolo 609-ter si vuole ancora una volta rendere praticamente impossibile, implicitamente proibire all'ammalato psichico un'attività sessuale al-

le cui possibili conseguenze sociali si ritiene inabilitato, esattamente come nel caso dei detenuti. Ma proprio in ciò il legislatore esorbita ancora una volta dal suo ambito, che è di definire la liceità o non liceità di certi fatti in sè e non in rapporto ad eventuali conseguenze sul piano sociale.

Passando ad un ambito più vasto, lo scandalo dell'uguaglianza, affermata dalla Costituzione e negata dalla legge, offende principalmente la società delle donne che sono le principali destinatarie e vittime della violenza sessuale. Pare che solo i casi di stupro denunciati si aggirino annualmente intorno ai 20.000. Mi richiamerò ancora una volta al dettato della Costituzione che sollecita l'impegno attivo degli organi dello Stato, e dunque in primo luogo del Parlamento, a rimuovere gli ostacoli che impediscano di fatto l'uguaglianza sancita di principio. L'uguaglianza non esiste nei fatti a causa della mentalità aggrovigliata, spesso anche torbida, che in maggiore o minore misura sopravvive in noi tutti, anche nelle vittime, anche nei giudici, anche nelle donne che pure lucidamente e coraggiosamente combattono. Sopravvive anche se l'azione organizzata dalle donne ha conseguito grandi successi, si è imposta alla coscienza del paese, ha avuto conseguenze positive non soltanto nel campo specifico della condizione femminile ma nel piano generale con l'apporto di una somma di preziose energie al progresso sociale, politico e culturale del paese.

Poichè, dunque, quella distorta mentalità sopravvive, tutti dobbiamo vigilare con un'attenzione critica e autocritica continua affinché non riaffiorino pregiudizi ancestrali, convenzionalismi stagnanti, rigorismi o permissività ugualmente pericolosi e insomma i mille tabù che avvolgono il sesso e che in definitiva sono gli stessi che incoraggiano gli inclini alla violenza, dissuadono le vittime dall'esigere pronta giustizia, creano attorno ai processi una pesante atmosfera di opinione pubblica prevenuta e talvolta morbosamente curiosa o scioccamente divertita.

Il punto più controverso è quello della facoltà delle associazioni femminili di costituirsi parte civile con il consenso della parte

lesa nei procedimenti penali per i reati di violenza. Non ritornerò sulle considerazioni umane circa la condizione di imbarazzo e di avvillimento in cui si trovano le vittime in giovanissima età nelle aule dei tribunali, costrette a rievocare in presenza di un pubblico curioso le circostanze di eventi che hanno violato la loro intimità e il cui ricordo ancora le turba. Vorrei invece pregarvi di considerare, onorevoli colleghi, che l'atto di violenza sessuale è bensì perpetrato su una singola persona, ma nell'inconscio di chi lo compie è sempre diretto contro tutta la società e specialmente contro la sua componente femminile.

Non si dica che l'effetto di pulsioni inconscie e incontenibili o peggio l'esagerazione di spinte affettive ed erotiche hanno origini naturali e sane: è ostentazione di velleitaria potenza virile, atto brutale di rapina e possesso, pretesa di una pronta disponibilità altrui alla propria libidine e ha motivi di fondo anche più negativi come riscatto fisico da un complesso di inferiorità intellettuale, compenso di una frustrazione oscura, vendetta ed oltraggio ad una società che vieta l'arbitrio.

È dunque senza possibilità di dubbio un crimine sociale: lo prova l'atroce delitto del Circeo più volte citato in cui la presunzione razzista della superiorità del maschio si è spontaneamente associata con l'arroganza di una presunta superiorità di classe o di censo. Ma, se si ammette che il crimine sessuale non ha come oggetto una singola persona ma il sesso femminile, perchè non deve essere autorizzata a costituirsi in giudizio un'associazione che lo rappresenta? Negare questa facoltà significa volere ad ogni costo tenere separato l'episodio del reato dedotto in giudizio dallo sfondo sociale torbido, dall'aura moralmente infetta che lo ha suscitato, fingere ostinatamente di ignorare che la criminalità sessuale è una vasta e purulenta piaga sociale. Non vedo davvero che cosa possa temere la giustizia dalla presenza, nelle sue sedi, di sodalizi che al più possono rammentare a giudici e giurati che l'episodio spicciolo di cui trattasi è il segno di un'estesa situazione morbosa che va risanata.

Vorrei brevemente ricordare che la violenza sessuale ha anch'essa una sua storia: la sua radice è nel barbaro privilegio che i vincitori si arrogavano di oltraggiare il vinto in tutto ciò che aveva di più caro a cominciare dall'onore. All'oltraggio si aggiungeva, con lo stupro delle donne, una ferita più profonda: contaminare e inaridire la fonte da cui scaturivano le forze vive del nemico. Stupro, saccheggio e strage erano tre mostruosi crimini indissolubilmente connessi in cui si sfogava anche la paura di morte che aveva ossessionato i vincitori nel fare la guerra. Anche per questo torbido sfondo è opportuno che le associazioni presenti nelle aule dei tribunali contrastino la ancora diffusa tendenza giustificazionista che seguita purtroppo a scusare la violenza con una sorta di allegra spensieratezza goliardica. Che questa tendenza ci sia e che purtroppo spesso i giudici cerchino di scoprire nelle vittime un qualche segno di concesso consenso, lo ammettono gli stessi legislatori. La legge da cui è caduto l'articolo che concedeva alle associazioni di costituirsi parte civile prescrive che ai fini dell'accertamento dei reati non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della parte offesa e che gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona. Ma ciò è ovvio, è sacrosanto. Ciò che è grave è che siamo stati costretti a scrivere in una legge un concetto che dovrebbe essere prescritto non soltanto dalla più elementare morale ma semplicemente dal costume civile. Se la legge ha dovuto farlo è perchè non di rado nei processi per reati di violenza si applica ancora la tortura morale e, incredibile a dirsi, la si applica alle vittime invece che ai rei. Dovendosi naturalmente escludere la tendenziale simpatia dei giudici verso i colpevoli, la prevenzione circa l'attendibilità della vittima si spiega con il pregiudizio di una vaga labilità psicologica ed una connotata emotività delle donne e a quella sospettosa attitudine non può far fronte la sola vittima se non sia sostenuta da una forza organizzata e giuridicamente riconosciuta. Dunque, questo è un punto cardinale della legge sul quale è indispensabile un accurato approfondimento da parte del Senato.

Inoltre addirittura eversivo, non soltanto contraddittorio rispetto all'articolo 1, è l'articolo 10 del testo della Camera che esclude il procedimento d'ufficio e richiede la querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza. Questo articolo tocca un settore molto delicato, dove addirittura si mescolano e confondono la libidine del maschio e la *patria potestas*. Non si tratta soltanto dell'assurdità di una doppia morale: è nettamente ed oltraggiosamente immorale riconoscere al vincolo matrimoniale o al fatto di convivenza una capacità assolutoria e di copertura nei confronti dei reati perseguibili penalmente. Se la violenza sessuale è un reato deve poter essere sempre perseguito d'ufficio, alle parti lese spettando non solo la facoltà di querela ma l'obbligo di denuncia. È vero che, nell'amara realtà dei fatti, nel chiuso delle mura domestiche, si perpetrano con allarmante frequenza ignobili violenze, non soltanto sulle mogli o le conviventi ma su figlie e nipoti anche in giovanissima età, e già sono coperte da una immunità intessuta all'interno stesso del nucleo domestico su un aggrovigliato ordito di prepotenze, omertà e ricatti tanto che spesso sono le vittime a volere mantenere il segreto a costo di perpetuare la vergogna. A maggior ragione non basta concedere alle vittime una facoltà di querela a cui raramente farebbero ricorso, ma bisogna imporre un obbligo di denuncia che le dissuada dalla coatta omertà che si pretende che venga da loro osservata.

L'articolo 10, che chiamerei della presunta non violenza, è il tristo parallelo dell'articolo 3 sulla violenza presunta. Già troppo credito si dà a quel termine di consenso la cui accezione è quanto mai elastica, anzi intrinsecamente ambigua. Il consenso dato una volta non è dato per sempre e non è valido in tutte le circostanze; nella vita intima non vi sono altri diritti e altri doveri che non siano la difesa della propria ed il rispetto dell'altrui libertà. A ben altre cose alludono, infatti, gli articoli del codice che l'ufficiale di stato civile recita agli sposi nel proclamarli marito e moglie in nome della legge.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il

provvedimento che voteremo avrà valore di direttiva morale e inciderà sul costume, sulla vita privata ed addirittura sulla vita intima dei cittadini. Nessuno di noi è depositario della verità e della giustizia, ma tutti abbiamo il dovere di eliminare dal nostro giudizio ogni fumo di pregiudizio, ogni ipocrita ambiguità.

Abbiamo davanti a noi il testo unificato della IV Commissione della Camera dei deputati e quello approvato dall'altro ramo del Parlamento, che obiettivamente lo dequalifica e lo svalorza; abbiamo davanti a noi il testo della Commissione giustizia del Senato, con la dotta relazione, cui ho già accennato, della senatrice Marinucci Mariani. Credo sia nostro dovere, innanzitutto, non compiere passi indietro, non scendere a nessun compromesso, non lasciare ombre di ambiguità, e, in secondo luogo, giungere al più presto ad una conclusione che non richieda per molto tempo ritocchi o revisioni.

Ardentemente mi auguro che dal Parlamento italiano stia per uscire su questa scottante materia una legge che costituisca un acquisto e non una perdita per la morale degli italiani. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3703. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di Polizia» (1851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria» (1852).

Mozioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario:*

LOPRIENO, MILANI Eliseo, CAVAZZUTI, PASQUINO, RIVA Massimo, ONGARO BASAGLIA, RUSSO, PINGITORE, ALBERTI. — Il Senato,

considerato che, per la definizione delle normative nazionali in materia di radioprotezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni, si utilizzano gli orientamenti della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP), i cui membri sono nominati dal Congresso Internazionale di Radiologia;

preso atto che esistono differenze significative per la valutazione di effetti sulla salute pubblica, in riferimento ad alcuni tipi di rischio per la popolazione da parte delle radiazioni, tra la suddetta Commissione e la comunità scientifica sia internazionale che nazionale;

considerato, altresì, che normalmente, in merito alla individuazione di rischi cancerogeno, mutageno e teratogeno, posti per la popolazione italiana da parte di sostanze chimiche pericolose, l'amministrazione centrale e regionale delega la comunità scientifica competente in materia ad esprimere la propria valutazione, che precede così l'emanazione di una normativa specifica;

rilevato che tali procedimenti non permettono di seguire criteri omogenei nella identificazione e quantificazione dei rischi né

di indicare criteri di sicurezza validi per tutti i tipi di rischio e per tutta la popolazione;

accertata la rilevanza che ha assunto attualmente per il paese tutta la problematica dei rischi derivanti dall'applicazione industriale dell'energia nucleare e dei rischi connessi con i rifiuti radioattivi tossici, ai fini della protezione della popolazione, della accettazione da parte di essa dei criteri fissati dalle diverse normative per la difesa dell'ambiente e della vita umana,

impegna il Governo a costituire in seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche una commissione di esperti in diversi settori della biologia, medicina, chimica, ingegneria e geologia che:

1) valuti i criteri internazionali attualmente utilizzati per la definizione e la quantificazione dei rischi derivanti ai lavoratori e alle popolazioni dalla esposizione alle radiazioni, in conseguenza dell'impiego industriale dell'energia nucleare;

2) aggiorni questi criteri sulla base della ricerca scientifica sugli effetti sulla salute umana delle basse dosi di radiazioni;

3) assista il Governo ed il Parlamento nella emissione di norme tendenti a limitare al minimo possibile i rischi delle radiazioni nell'ambiente e nell'uomo;

4) definisca i criteri di protezione della salute della popolazione da agenti e da processi industriali che possano arrecare danni di qualsiasi tipo alla salute umana;

5) assista il Governo ed il Parlamento a regolamentare la produzione, l'importazione, il trasporto, l'uso, lo smaltimento di sostanze capaci di produrre effetti negativi nei riguardi della popolazione e dell'ambiente;

6) assista il Governo a formulare criteri più rigidi per la difesa della popolazione e dell'ambiente da parte di agenti tossici pericolosi e delle radiazioni nelle opportune sedi internazionali, quali la Comunità Europea, l'OCSE, le Nazioni Unite;

7) indichi al Governo le necessarie ricerche scientifiche da svolgere per l'approfondimento delle conoscenze in quelle problematiche tecnologiche i cui conseguenti rischi per la popolazione e per l'ambiente non sono stati esattamente identificati e quantificati.

(1-00093)

DIANA, RUBBI, MELANDRI, SCLAVI, FERRARA Nicola, LAI, CASCIA, VENTURI, DE TOFFOL, NERI, BALDI, POSTAL, CECATELLI, GIRARDI, COMASTRI, CARMENO, MARGHERITI, LA VALLE. — Il Senato, tenuto conto dei gravissimi danni subiti dall'agricoltura italiana per le conseguenze del disastro nucleare a Chernobyl;

di fronte ai ritardi che si stanno accumulando nella definizione dei provvedimenti legislativi di rimborso a favore dei produttori agricoli colpiti e dei prevedibili tempi per l'effettiva erogazione;

preso atto delle difficoltà che tuttora esistono per il ritorno a condizioni normali di mercato, in modo particolare per quello lattiero-caseario,

invita il Governo a varare una misura di rinvio delle scadenze di credito agrario agevolato e non agevolato e di dilazione dei pagamenti contributivi per le aziende del comparto lattiero-caseario e ortofrutticolo.

(1-00094)

MARCHIO, GRADARI, BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI. — Il Senato,

di fronte ai problemi della utilizzazione del nucleare e della realizzazione dello stesso piano energetico nazionale, sollevati a seguito dell'incidente di Chernobyl;

considerato che sulle cause di detto incidente non sono pervenute agli Stati notizie precise da parte dell'Unione Sovietica che si è assunta anche questa gravissima responsabilità, dopo quella di non aver avvertito gli Stati interessati sulla sciagura e, conseguentemente, aver fatto aumentare i rischi delle radiazioni nucleari;

ritenuto, altresì, che, anche per i contrasti all'interno del Governo e per le giustificabili preoccupazioni dell'opinione pubblica, si rende opportuno mobilitare, in un coordinato impegno, tutte le forze economiche e sociali, della scienza e della tecnica, in Italia e in Europa, al fine di poter garantire all'Italia e all'Europa lo sviluppo della produzione energetica, caratterizzata dalla massima economicità e sicurezza, dalla realizzazione di

tecnologie innovative, dalla diversificazione dell'approvvigionamento;

di fronte alle vicende italiane, successive alla sciagura, che hanno rivelato la impreparazione del Governo nei confronti della emergenza;

rilevata, infine, la esigenza di garantire la indipendenza energetica dell'Italia,

impegna il Governo:

1) a indire una Conferenza nazionale e a promuovere una Conferenza europea sulla energia con gli scopi di cui alle premesse;

2) a promuovere la costituzione di una agenzia nazionale per l'energia, tale da coordinare tutte le iniziative nel settore energetico;

3) a promuovere una effettiva intesa tra i paesi dell'Europa per una politica energetica comune e per più incisive collaborazioni scientifiche;

4) a chiedere all'Unione Sovietica il risarcimento dei danni subiti dall'Italia e dai suoi cittadini, come richiesto dal Parlamento europeo in accoglimento di una proposta che, in Italia, è stata avanzata soltanto dal MSI-DN;

5) a valutare con l'ente gestore la possibilità di introduzione di nuovi elementi di sicurezza, curando, in particolare, un sempre maggiore addestramento del personale e distaccando il Disp dall'ENEA;

6) ad aggiornare i piani di emergenza statali e locali e a chiedere il coordinamento dell'Aiea per una informazione rapida in caso di emergenza e per l'assistenza mutua di urgenza.

(1-00095)

GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Biagio, ROSSI Aride, VENANZETTI. —

Il Senato,

ritenuto che l'incidente di Chernobyl impone attente valutazioni, sia sul piano nazionale sia su quello internazionale, su tutti gli aspetti relativi all'uso pacifico dell'energia nucleare;

ritenuto, in particolare, che la definizione del ruolo del nucleare nell'assolvimento del fabbisogno energetico si pone nel contesto delle garanzie di sicurezza e della capaci-

tà di gestire le situazioni di emergenza che possono verificarsi;

confermata l'urgenza di assumere precise iniziative in materia di organizzazione del controllo, di definizione dei siti per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, di disciplina dell'impatto ambientale e di adozione delle tecnologie e delle normative idonee a ridurre le emissioni inquinanti;

valutato non più accettabile il ritardo con cui l'Italia recepisce le direttive comunitarie in materia,

impegna il Governo:

a convocare entro il mese di ottobre 1986 una Conferenza nazionale sull'energia, tesa in particolare a valutare la compatibilità degli obiettivi di politica energetica — già fissati nell'aggiornamento del piano energetico nazionale — con le garanzie di sicurezza degli impianti, di protezione delle popolazioni e di tutela dell'ambiente, alla luce della quale verificare le scelte, le convenienze e le modalità di attuazione del piano energetico nazionale, coinvolgendo tutte le componenti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, delle forze sociali, politiche ed istituzionali e garantendo nelle forme opportune la partecipazione del Parlamento;

a non assumere, di conseguenza, nel frattempo, iniziative in materia di impianti nucleari che possano pregiudicare ulteriori decisioni parlamentari.

(1-00096)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario*:

BASTIANINI, MALAGODI, FIOCCHI, PALUMBO, VALITUTTI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Premesso:

che l'incidente di Chernobyl solleva preoccupazione per gli effetti di eventuali

avarie nelle centrali nucleari e richiede quindi, se non si vuole bloccare lo sviluppo dei programmi, ancora più accurate misure di sicurezza;

che l'incidente in Ucraina ed il conseguente rilascio di radioattività su vasta scala hanno messo in evidenza l'esigenza di una concertazione a livello internazionale degli *standards* di sicurezza degli impianti elettro-nucleari, nonché la necessità di porre sempre maggiore attenzione al problema della sicurezza degli impianti nucleari localizzati nel territorio nazionale;

che è necessaria una completa e costante informazione sugli effetti complessivi, anche a medio termine, della ricaduta dei radionuclidi su tutta la catena alimentare onde consentire ai cittadini di contenere al minimo gli effetti negativi della ricaduta medesima,

gli interpellanti chiedono di sapere quali ulteriori azioni si intendano portare avanti, anche in vista della Conferenza nazionale sull'energia, per migliorare il grado di sicurezza dei cittadini rispetto ai pericoli di nuovi incidenti nucleari sia nel nostro paese che all'estero e per accrescere il grado di collaborazione internazionale nel campo della sicurezza degli impianti nucleari.

(2-00486)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

MELOTTO. — *Al Ministro della sanità.* — Considerato:

che nelle aree funzionali del servizio sanitario nazionale preposte alla tutela della salute mentale si sta progressivamente sviluppando un acuto stato di disagio e di agitazione tra gli psicologi psichiatrici che svolgono la funzione di psicoterapeuta, ormai giustamente ritenuta fondamentale nella terapia finalizzata alla tutela della salute mentale, per la mancata applicazione, da parte di talune USL, delle norme contenute nel

terzo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207;

che tale ultima normativa, operando una interpretazione autentica delle disposizioni in materia contenute nelle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, riconosce il trattamento giuridico-normativo di equiparazione, anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali, degli psicologi psichiatrici equiparati agli psichiatri in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche;

che, conseguentemente, ponendosi le disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 207 come interpretazione autentica di altre norme legislative, esse non assumono carattere di transitorietà, nè si riferiscono esclusivamente agli aspetti attinenti l'inquadramento in ruolo del personale interessato ad esaurimento, sia in quanto esprimono un principio più generale, sia in quanto l'impostazione complessiva della legge n. 207 non si esaurisce nell'operare una sanatoria della situazione di fatto, bensì pone le premesse per evitare che in avvenire si verifichi nuovamente il fenomeno del precariato;

che, pertanto, la citata normativa dell'articolo 13 dell'anzidetta legge n. 207 opera un chiarimento definitivo in materia, dissipando ogni ambiguità interpretativa delle precedenti leggi del 1968 e del 1971, in relazione al posteriore decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1979, n. 761, che non ha previsto le figure professionali in questione;

che, perciò, va garantita l'immediata applicazione del terzo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 207 sull'intero territorio nazionale, indipendentemente da modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, non necessarie dal momento che *lex posterior derogat priori*;

che si rende necessario ed urgente apportare modifiche alla normativa concorsuale contenuta nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, relativamente alle modalità di accesso concorsuale per gli psicologi psichiatrici alle disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 207 del 1985;

che, in attesa delle modifiche ora indicate, ove sia possibile e necessitato dalle situa-

zioni contingenti, si potrebbero comunque applicare le norme regolamentari in materia concorsuale degli enti titolari della funzione psicoterapica, come previsto dal terzo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare:

a) per garantire la corretta applicazione di una legge nazionale sull'intero territorio della Repubblica;

b) per assicurare il naturale avvicendamento del personale dei servizi psicoterapici, attraverso l'espletamento di appositi concorsi, evitando qualsiasi dannosa interruzione di psicoterapie già avviate e salvaguardando una professionalità psicoterapeutica sempre più richiesta e necessaria.

(3-01387)

PASQUINI, PIERALLI, MILANI Armelino. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quali posizioni abbia assunto il Governo nel dibattito che si è svolto nella recente sessione speciale dell'Assemblea dell'ONU dedicata ai problemi dell'Africa;

con quali impegni, anche di natura finanziaria, intenda contribuire all'attuazione del piano presentato dai paesi africani e rivolto ad indirizzare e programmare, per un periodo di 5 anni, risorse proprie e aiuti internazionali per lo sviluppo economico e sociale del Continente;

se, a tal fine, non ritenga necessario prendere in considerazione la richiesta, avanzata anche nel recente dibattito al Senato, di arrivare, di concerto anche con la CEE, ad una moratoria e, nei casi più gravi e per i paesi più svantaggiati, alla cancellazione del debito;

se non ritenga di dover fornire al Parlamento dati ed elementi utili ad accelerare l'approvazione — al posto delle diverse, concorrenti e contrastanti normative in vigore — di una riforma unitaria della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo che assicuri, per i vari interventi bilaterali e multilaterali, criteri di programmazione, efficienza e trasparenza.

(3-01388)

RANALLI, POLLASTRELLI, BERLINGUER. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — (Già 4-02948)

(3-01389)

GRAZIANI, FELICETTI, LOTTI Maurizio. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che sta per essere varato il consueto provvedimento per il dirottamento del traffico pesante dalla statale adriatica all'autostrada per il tratto Ancona-Val di Sangro;

che da tale provvedimento resta ingiustamente escluso il tratto della statale che va da Torino Di Sangro a Vasto e a San Salvo e che attraversa una zona densamente popolata e interessata da intensa attività turistica;

che nella popolazione della zona affiorano sentimenti di esasperazione per la parzialità della misura del dirottamento che vede perennemente esclusa detta zona con enorme sacrificio di rilevanti interessi e di attività civili che si sviluppano soprattutto nella buona stagione,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intende assumere, nell'ambito delle sue competenze, per il dirottamento del traffico pesante almeno fino a San Salvo.

(3-01390)

CASTELLI, BOMBARDIERI. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

a) se siano in condizioni di fornire notizie non generiche su natura, cause, modalità, pericoli per la pubblica salute dell'inquinamento da atrazina delle falde acquifere della pianura bergamasca che oramai riguarda quasi 40 comuni e circa un quarto della popolazione della provincia, assumendo aspetti da calamità nazionale;

b) quali siano le giustificazioni dei dati contrastanti forniti da laboratori pubblici, anche di rango universitario, per prelievi effettuati nello stesso tempo, nelle medesime

località e che evidenziano tassi di inquinamento enormemente diversi;

c) se sia possibile fornire agli amministratori locali elementi certi onde consentire loro di adottare provvedimenti non casuali, ma fondati su un minimo di motivazione;

d) quale origine abbia la stravagante idea, fortunatamente rientrata nelle ultime ore, di «convocare» a Roma i sindaci, distraendoli da più urgenti adempimenti (con spreco evidente di pubblico denaro), invece di inviare in luogo rappresentanti del Governo;

e) quali ragioni spieghino la contraddittorietà di valutazioni fra il Ministero della sanità che, a quanto emerge da un'intervista, avrebbe attribuito l'inquinamento all'uso indiscriminato di diserbanti e gli ambienti del mondo agricolo che forniscono documentazioni, apparentemente fondate, sull'impossibilità tecnica di penetrazione della atrazina in poche settimane ed in periodo di siccità in falde profonde;

f) se, sulla base dell'esperienza di Casale, non sia stata promossa una rigorosa indagine sulle cave, sulle discariche abusive o su quelle che, autorizzate con una certa superficialità, già al momento della loro entrata in funzione, avevano destato polemiche per un'asserita e mai esaurientemente confutata prevalenza data ad utilità economiche particolari rispetto alla tutela della salute pubblica e della qualità della vita;

g) quali controlli siano di fatto esercitati nel nostro paese sull'uso di pesticidi e diserbanti in industria, in agricoltura, nell'edilizia abitativa e se gli stessi possano ritenersi adeguati alle esigenze ed al livello delle norme vigenti negli altri paesi della CEE;

h) se risulti che, di fronte alla grave situazione di pericolo per la salute pubblica, siano state promosse quelle azioni che l'articolo 112 della Costituzione configura come obbligatorie con solerzia pari almeno a quella dedicata a casi socialmente irrilevanti e suscettibili solo di epidermico interesse intorno alla figura del magistrato protagonista dell'iniziativa;

i) quali progetti abbia il Ministro per il coordinamento della protezione civile al di là delle convocazioni informative e della fo-

nitura di distributori di acqua potabile, palliativi di fronte alla gravità del problema.

(3-01391)

NESPOLO, VALENZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 2 della legge n. 928 del 22 dicembre 1980 indice un concorso riservato per presidi incaricati di licei artistici ed istituti d'arte, i quali avessero svolto un biennio di servizio nel periodo 1973-74 - 1980-81;

considerato:

che tale concorso è stato indetto con cinque anni di ritardo e che nel periodo che va dal 1980 al 1985 non sono stati banditi neppure concorsi ordinari, previsti dall'articolo 1 della legge n. 928 del 1980;

che, al momento dell'approvazione della suddetta legge, il Parlamento ritenne che la sua applicazione dovesse riguardare anche i presidi in servizio nell'anno scolastico 1980-81 e perciò è evidente che l'intento del legislatore era quello di far partecipare al concorso riservato tutti i presidi aventi titolo, allora in servizio;

che i cinque anni di ritardo hanno fatto sì che altri presidi maturassero il diritto di partecipare al concorso senza però potervi accedere e che ciò ha prodotto una situazione di grave disagio e di confusione nella categoria;

che, a seguito della sentenza della terza sezione del TAR del Lazio dell'11 dicembre 1985 e del 16 dicembre 1985 (che ha sospeso il concorso, rimettendo la questione dinanzi alla Corte costituzionale), molti presidi, prima esclusi dal concorso, sono stati poi ammessi «con riserva»,

gli interroganti chiedono di sapere:

che cosa si intenda fare per sanare la situazione prodottasi, che ha assunto ormai aspetti paradossali; infatti tutti i presidi attualmente incaricati negli istituti d'arte e nei licei artistici, con un biennio di servizio, sono stati ammessi al concorso riservato a 99 posti negli istituti d'arte e a 44 nei licei artistici, però coloro che hanno superato la prova sono stati informati di aver vinto il concorso «con riserva»;

se intenda intervenire — come appare necessario — per dichiarare che il concorso superato è, a tutti gli effetti, definitivo.

Ciò è indispensabile per dare tranquillità agli interessati, ma soprattutto per garantire che in molti istituti d'arte e licei artistici non vi sia ogni anno un continuo cambio di capi d'istituto, poichè questa situazione produce gravi disfunzioni nell'attività della scuola ed è sempre causa di ritardo nell'inizio dell'anno scolastico.

(3-01392)

VITALONE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere se, nell'imminenza della stagione estiva e dei forti incrementi di traffico sulle strade ed autostrade che si registrano in occasione dei fine-settimana e dei grandi esodi per le ferie, siano state impartite ai comandi della polizia stradale e dei carabinieri adeguate disposizioni dirette a prevenire e a reprimere le infrazioni commesse da molti guidatori di TIR e di altri autoveicoli pesanti i quali, come la tragica esperienza degli ultimi anni dimostra:

a) circolano nei giorni non consentiti, in violazione dell'articolo 3 del codice della strada;

b) circolano nei giorni festivi, in violazione dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 842;

c) procedono a velocità elevatissima, in violazione dell'articolo 103 del codice della strada.

In particolare, si chiede di conoscere se sia stata impartita alle forze dell'ordine la specifica direttiva di procedere all'immediato sequestro dei veicoli con i quali siano state commesse le infrazioni, tenendo presente che tale misura, finalizzata alla confisca:

1) è consentita anche nei casi di illecito amministrativo (fattispecie in cui rientrano le infrazioni sopraindicate), secondo quanto dispongono gli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2) costituisce l'unico deterrente contro le trasgressioni commesse da quanti guidano i giganti della strada e si lasciano spesso dietro una scia di morti e di feriti che nessuna

sanzione amministrativa appare in grado di fermare;

3) rappresenta l'unico efficace strumento di dissuasione per i conducenti di veicoli stranieri, nei confronti dei quali è pressochè impossibile eseguire le sanzioni comminate dal vigente codice della strada.

(3-01393)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

FLAMIGNI, SALVATO, TARAMELLI, GRECO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

il testo integrale di tutti i provvedimenti emessi dalla prima sezione penale della Cassazione negli anni 1985 e 1986, sino al 4 giugno, in procedimenti aventi ad oggetto imputazioni di associazione per delinquere ed associazione per delinquere mafiosa;

altresì, per ogni provvedimento, la composizione della sezione e il parere del procuratore generale.

(4-03010)

CONDORELLI, COSTA. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere le loro valutazioni in ordine al problema concernente le funzioni di accertamento medico-legale che le casse marittime continuano a svolgere, nonostante l'intervenuto trasferimento di tali competenze — ex articoli 74 e 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 — al Ministero della sanità per tutto il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se, una volta riconosciuta tale competenza esclusiva dello Stato, non si ritenga di dover adottare le conseguenti disposizioni per imporre alle casse marittime la cessazione di ogni attività nella materia in questione.

(4-03011)

GIOINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che il 26 maggio 1986 nel carcere vecchio di Avellino si è suicidato mediante

impiccagione il signor Antonio Garofalo, di anni 53, ivi detenuto in stato di isolamento da ben 26 giorni a seguito di accuse per reati contro il patrimonio, l'interrogante chiede di sapere:

a) come si siano svolti i fatti in relazione ai tempi, alle modalità ed ai mezzi usati per il suicidio;

b) come sia stato possibile eludere la sorveglianza cui il detenuto era sottoposto, tanto da impedire un tempestivo intervento che avrebbe potuto salvargli la vita;

c) quali siano le valutazioni del Ministro interrogato in merito alla giustificazione e all'adeguatezza della grave misura dell'isolamento;

d) se non ritenga, infine, che la eccessiva durata di tale isolamento sia stata determinante nell'indurre il signor Garofalo alla decisione di togliersi la vita.

(4-03012)

FABBRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno richiedere alla Comunità Europea l'erogazione di un adeguato contributo per assicurare la continuazione dello stoccaggio AIMA per il prosciutto stagionato. Si sottolinea, al riguardo, che l'intervento della CEE è perfettamente configurabile, potendosi invocare il precedente costituito da analoga provvidenza concessa dalla Comunità per il formaggio parmigiano reggiano.

Si fa presente che la misura richiesta può svolgere una positiva influenza per l'intero comparto, in quanto il prolungamento della stagionatura oltre il minimo previsto dalla legge consente di immettere sul mercato prosciutti stagionati oltre i dieci mesi senza alcun onere aggiuntivo, favorendo il miglioramento del prodotto.

Si chiede, inoltre, se non si ritenga di dover disporre un finanziamento adeguato per realizzare l'ammodernamento dei macelli, essendo questa una condizione indispensabile sia per l'esportazione negli USA sia per conquistare nuove quote di mercato negli altri paesi europei ed extra europei.

(4-03013)

CANNATA, CALICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Considerato:

che entro il 28 aprile 1986 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, avrebbe dovuto emanare il decreto attuativo previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 44 del 28 febbraio 1986;

che sono trascorsi quasi 40 giorni ed ancora tale decreto non viene pubblicato, adducendosi ragioni di non accordo tra i Ministri circa le norme da adottare in materia di assunzioni presso le nuove imprese che si andranno a costituire;

che non possono esistere o essere indicate norme particolari per questo tipo di imprese, dovendosi applicare anche per esse i principi e le normative che valgono per tutte le altre imprese;

che ulteriori ritardi nell'attuazione della legge n. 44 del 1986 provocano incertezze e impossibilità di dare seguito alle domande già presentate,

gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio dei ministri se è a conoscenza della questione e se non ritiene di intervenire, definendo, alla luce dei principi generali, il problema delle assunzioni che ostacola la emanazione del decreto e consentendo la sua rapida pubblicazione.

(4-03014)

CASCIA, MERIGGI, VECCHI, DE SABBATA, IANNONE. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che l'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986), che fissa i limiti di reddito, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, per ottenere l'esenzione dai tickets sui medicinali e sulle prestazioni sanitarie, stabilisce che per i soggetti ultrasessantacinquenni tali limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2 milioni;

che la circolare 8/3 n. 100SCPS del Ministro della sanità per l'applicazione degli articoli 28 e 30 della legge finanziaria, in materia di tickets, non precisa in maniera

inequivocabile che la elevazione del reddito deve essere ripetuta per ogni soggetto con età superiore a 65 anni presente nel nucleo familiare, sì da fugare i dubbi o le interpretazioni erronee delle norme da parte delle regioni e dalle USL,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda provvedere tempestivamente a fornire i chiarimenti nel senso sopra detto, come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali dei pensionati fin dal 17 marzo scorso.

(4-03015)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che, a seguito della decisione di utilizzare l'acqua della fiumara di Tito per il funzionamento delle aree industriali di Baragiano e Balvano, in provincia di Potenza, gli imprenditori agricoli di Picerno temono fortemente che l'acqua della fiumara di Picerno venga sottratta lasciando le colture irrigue esistenti a secco, con grave danno per l'economia delle aziende agricole e del paese in generale;

che la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore industriale non può compromettere definitivamente l'esistenza e la sopravvivenza di cento famiglie che vivono del lavoro agricolo, così come avviene ormai da diverse generazioni,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire alla popolazione agricola interessata il quantitativo di acqua necessario per la continuazione della coltivazione dei terreni in agro di Picerno, senza danneggiare gli interventi per la realizzazione delle aree industriali.

(4-03016)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119, prevede la cessazione dal beneficio dell'aspettativa per gli amministratori delle co-

munità montane disastrose dal sisma del 23 novembre 1980, mentre tale beneficio è prorogato sino al 30 giugno 1987 per gli amministratori dei comuni disastri e gravemente danneggiati;

che gli amministratori delle comunità montane debbono attendere, oltre ai normali compiti di istituto, anche alle funzioni delegate dallo Stato e dalla regione in materia di ricostruzione e di sistemazione idrogeologica,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno consentire agli amministratori delle comunità montane interessate dal sisma di svolgere il proprio lavoro con la stessa disponibilità di tempo concessa ai sindaci dei comuni disastri o gravemente danneggiati che fanno parte della stessa comunità, anche in considerazione del fatto che la ricostruzione delle comunità montane in Basilicata, per la scarsità dei finanziamenti ottenuti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 219 del 1981, è stata sinora possibile al 25 per cento del fabbisogno quantificato e notificato agli uffici competenti.

(4-03017)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione alla decisione di decurtare il contingente del prodotto da trasformare nelle aziende CORAC e Zuccherificio del Rendina, situate in Basilicata, una regione ed un'area ad alta vocazione agricola, produttrice sia di pomodori che di barbabietole, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga che tale decisione sia punitiva per la regione Basilicata e che, in particolare, provocherebbe una grave caduta dei livelli occupazionali, un ingente danno ai coltivatori, ai lavoratori e all'indotto e ritarderebbe la soluzione relativa al nuovo assetto societario dello Zuccherificio del Rendina, fin dal dicembre 1983 e tuttora in regime commissariale.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno riesaminare l'intera questione relativa alle due aziende di trasformazione.

(4-03018)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — In relazione alle notizie di stampa in base alle quali a Sant'Uopo, una frazione di Chiaromonte, in provincia di Potenza, nella giornata del 24 maggio scorso si sono avuti cento casi di gastroenterite, sembra per inquinamento idrico, l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno determinato la grave situazione e quali provvedimenti il Governo intende adottare per salvaguardare la salute dei cittadini.

(4-03019)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento all'ordine del giorno approvato dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma nell'adunanza del 15 maggio 1986, in cui è stato proclamato lo stato di agitazione dell'ordine forense, data la gravissima ed insostenibile situazione dell'ufficio unico, per quanto riguarda sia le esecuzioni che l'accettazione ed il ritiro di atti del servizio notifiche, che porta notevoli disagi ai professionisti forensi ed ai loro collaboratori che quotidianamente sono costretti ad affrontare file interminabili in condizioni disumane, anche sotto il profilo igienico-sanitario, con enormi perdite di tempo e pericolo di danno alla salute, l'interrogante chiede di conoscere quali interventi intende attuare il Governo per ovviare a tale situazione, degradante non soltanto per chi la subisce, ma per la stessa amministrazione della giustizia.

(4-03020)

D'AMELIO, SALERNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che l'andamento climatico assai instabile della trascorsa primavera ha fatto registrare la mancanza di pioggia proprio nel periodo in cui germoglia il grano;

constatato che, in conseguenza, risulta compromesso il raccolto cerealicolo di vaste aree della Basilicata, soprattutto della provincia di Matera, i cui terreni argillosi sono maggiormente esposti agli effetti devastanti della siccità,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro intenda promuovere le procedure previste per l'applicazione della legge sulle calamità naturali (legge n. 468).

(4-03021)

GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso: che si è avuta notizia dalla stampa del suicidio del giovane Fabio De Vecchis, di 20 anni, soldato del battaglione logistico Manin della divisione Ariete, trovato privo di vita il 2 giugno al posto di guardia della caserma Baldassarre di Maniago;

che le stesse fonti riferiscono che il disperato gesto del giovane ha fatto seguito ad uno stato di grave preoccupazione manifestato dopo intimidazioni ricevute da superiori per una intervista pubblicata da una rivista sulle condizioni di vita nella caserma,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le valutazioni del Governo sull'accaduto anche in relazione a quanto attribuito dalla stampa a motivazione del gesto;

se non ritenga di promuovere una approfondita indagine sulle eventuali responsabilità per i richiami che erano stati rivolti ai giovani soldati intervistati;

in particolare, da quale norma disciplinare essi erano stati dettati, considerato che l'intervista era stata concessa fuori attività di servizio, non in luoghi militari, non in uniforme e senza che i giovani si qualificassero in relazione a compiti di servizio come militari, al di fuori cioè delle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 382 per l'applicazione del regolamento di disciplina.

(4-03022)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01390, del senatore Graziani ed altri, sulla situazione relativa al traffico pesante

per quanto riguarda la strada statale adriatica per il tratto Ancona-Val di Sangro.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 6 giugno 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 6 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77, comma primo, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

CROCETTA ed altri. — Provvidenze a favore di Lampedusa (1850).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove norme a tutela della libertà sessuale (996) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari